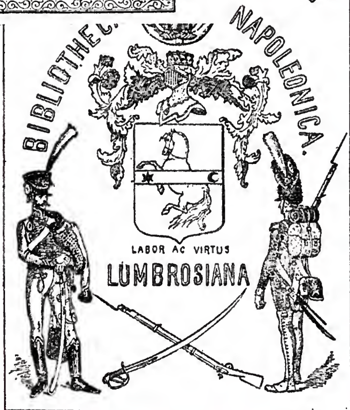



N
BIBLIOTHECA NAPOLEONICA.
LABOR AC VIRTUS
LUMBROSIANA

COSTITUZIONE

DEL

POPOLO LIGURE

sanzionata li 2 dicembre 1798 anno I. della libertà

COLL' AGGIUNTA

della divisione del Territorio, e l' organizzazione del Potere Giudiziario, abito, ed attribuzioni delle Autorità Costit. ec.



GENOVA,

NELLA STAMPERIA FRANCESE, E ITALIANA

ANNO II. DELLA REPUBBLICA LIGURE.



REPUBBLICA LIGURE.

Il Popolo Ligure considerando, che il passato suo avvilimento è provenuto dall' essere stato soggetto ad un Governo aristocratico, ereditario, e dall' essersi separato in classi differenti, ha stabilito di non formare in avvenire, che una sola Famiglia coll' adottare una Costituzione fondata su i veri principj della Libertà, e dell' Eguaglianza; pertanto riconosce, e proclama solennemente al cospetto di Dio i seguenti principj.

SOVRANITA' DEL POPOLO.

Articolo primo.

La Sovranità è l'esercizio della volontà generale: risiede essenzialmente nel Popolo: è indivisibile, inalienabile, imprescrittibile.

2.° Nessuno Individuo, nessuna porzione del Popolo, può attribuirsi la Sovranità. Niun può essere escluso dal parteciparne, se non nei casi determinati dalla Legge per pubblica sicurezza.

3.° Nessuno, senza una delegazione formale, e legittima del Popolo, può esercitare alcuna pubblica Autorità.

4.° I pubblici Poteri non sono proprietà di quelli, che gli esercitano. Ogni Cittadino può essere eletto all' esercizio dei pubblici Poteri, nei modi, e forme, e con i requisiti prescritti dalla Legge.

5.° La Legge è l'espressione libera della volontà generale, per mezzo della pluralità de' Cittadini, o de' loro Rappresentanti. È fondata sulla giustizia, e sul bene comune. Protegge la Libertà pubblica, e individuale contro ogni attacco, ed oppressione.

6.° Ciò che non è proibito dalla Legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò, che la Legge non ordina.

7.° Gli atti esercitati contro chiunque si sia fuori de' casi, e contro le forme, che la Legge determina, sono arbitrarj, e tirannici.

Diritti dell' Uomo in Societa'.

1.° Il fine della Società è la felicità comune. Il Governo è instituito per assicurare all' Uomo il godimento dell' esercizio de' suoi diritti.

2.° Questi sono; la Libertà, l' Eguaglianza, la Proprietà, la Sicurezza.

3.° La Libertà è la facoltà che appartiene all' Uomo di fare tutto ciò, che non nuoce ai diritti degl' Individui, e del Corpo Sociale.

4.° L' Eguaglianza consiste nel diritto, che ha ciascun Cittadino di essere trattato ugualmente dalla Legge, sia che essa punisca, sia che essa protegga. Non conosce potere ereditario, nè distinzione di nascita.

5.° La Proprietà è il diritto, che ha ciascuno di godere, e di disporre de' suoi beni, del frutto del suo lavoro, e della sua industria. La di lui persona è una proprietà inalienabile.

6.° La Sicurezza risulta dal concorso di tutta la Società per difendere i diritti d' ogni suo Individuo.

Doveri dell' Uomo in Societa'.

1.° I diritti altrui sono il limite morale dei nostri, e il principio dei doveri. Si adempiono questi col rispettar quelli. Il loro fondamento è

in questa massima. *Fa costantemente agli altri il bene, che vorresti riceverne: Non fare ad altri il male, che non vorresti fatto a te stesso.*

2.° I doveri di ciascheduno Individuo verso la Società sono: l' ubbidienza alle Leggi; la difesa dell' Eguaglianza; la contribuzione alle spese pubbliche; il servigio della Patria, quando lo esige, anche col sacrifizio delle sostanze, e della vita.

3.° Chi viola apertamente le Leggi, chi cerca di eluderle, dichiara se nemico della Società.

4.° Nessuno è buon Cittadino se non è buon Figlio, buon Padre, buon Fratello, buon Amico, buono Sposo.

La pratica dei doveri privati, e domestici è la base delle virtù pubbliche.

Doveri del Corpo Sociale.

1.° Il dovere della Società verso gl' Individui, che la compongono, è la *garanzia sociale*: consiste nell' azione di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno: dove essa manchi, non vi è nè Società, nè Governo.

2.° La *garanzia sociale* non esiste, se i limiti dei Poteri non sono chiaramente determinati dalla Legge; se la responsabilità di tutti gli uffiziali pubblici non è stabilita.

3.° La Società deve i mezzi per sussistere agl' Indigenti, e l' istruzione a tutti i Cittadini.

COSTITUZIONE.

CAPO PRIMO

REPUBBLICA LIGURE

ARTICOLO PRIMO.

La Repubblica Ligure è una, e indivisibile.

2. L'Università de' Cittadini Liguri è il Sovrano.

3. La Libertà, e l'Eguaglianza sono la base della Repubblica.

4. La Repubblica Ligure conserva intatta la Religione Cristiana Cattolica, che professa da secoli.

5. Accorda una speciale protezione all' Industria, al Commercio, alle Arti, e alle Scienze.

6. Difende tutte le proprietà, e assicura le giuste indennizzazioni di quelle, delle quali la pubblica necessità, legalmente provata, esige il sacrifizio.

7. Conserva, e tramanda a' Posteri sentimenti di riconoscenza per la Repubblica Francese, e si dichiara naturale alleata di tutti i Popoli liberi.

CAPO SECONDO

Divisione del Territorio.

8. Il Territorio Ligure è diviso in 15. a 20. Giurisdizioni.

9. Il Capo-luogo della Giurisdizione potrà sopra una disposizione del Corpo Legislativo cangiarsi ogni due anni, trasportandolo nei differenti Comuni d' ogni Giurisdizione.

10. Ciascuna Giurisdizione è divisa in Cantoni, i quali in tutto il Territorio non ponno essere meno di 150. nè più di 200.

11. Ciascun Cantone è diviso in tanti Comuni, quante sono le Parrocchie, che contiene, senza però, che le Città, o Borghi, che comprendono più Parrocchie, possano formare più d'un Comune.

12. Il Corpo Legislativo determinerà il Circondario di ciascuna Giurisdizione, Cantone, e Comune dentro due mesi dalla sua installazione.

13. Si conserva provvisoriamente l' attuale divisione del Territorio Ligure.

CAPO TERZO

Stato politico de' Cittadini.

14. Ogni Uomo nato, e domiciliato nel Territorio della Repubblica, che abbia compito l'età

d' anni venti, e siasi fatto descrivere nel Registro Civico del suo Comune, è Cittadino attivo della Repubblica Ligure.

15. Il figlio di Cittadino nato accidentalmente fuori del Territorio della Repubblica, si considera come nato nel Territorio.

16. I Forastieri diventano Cittadini, se dopo avere dichiarato il loro animo col farsi descrivere nel Registro Civico, ed avere rinunciato alla Cittadinanza della loro Patria, hanno avuto domicilio fisso per dieci anni continui sul Territorio della Repubblica, e vi possedono uno stabilimento di commercio, o di industria, oppure un bene stabile del valore di lire diecimila, ovvero sposano una Cittadina Ligure.

17. Il figlio di Forastiere, nato accidentalmente nel Territorio della Repubblica, si considera come Forastiere, finchè non abbia adempito alle condizioni, che si prescrivono in questo Capitolo per l' ammissione de' Forastieri alla Cittadinanza.

18. I Forastieri, che hanno ottenuto dall' antico Governo il privilegio di Cittadinanza, non possono esercitarne i diritti, se non dopo di avere abitato per anni dieci nello Stato della Repubblica, da computarsi però dal tempo, che ha avuto principio il loro domicilio.

19. Saranno inoltre Cittadini, senza altri requisiti, quei Forastieri, che il Corpo Legislativo dichiara benemeriti della Repubblica, o della

Umanità. Saranno pure Cittadini tutti i Militari che avranno servito senza ingaggiò per anni sei la Repubblica Ligure.

20. I soli Cittadini attivi possono votare nei Comizj del Popolo, ed esercitare le funzioni, e impieghi, che sono stabiliti nella Costituzione.

21. Si considerano come forastieri gl' Individui, i quali senza missione, o autorizzazione del Governo dimorano per dieci anni continui fuori dello Stato; nel qual caso non rientrano nei diritti di Cittadinanza, se non nei modi di sopra espressi per i Forastieri.

22. Perdono i diritti di Cittadinanza quelle, che ottengono naturalizzazione in Paese straniero, o aggregazione a qualunque Corporazione Estera, che esiga distinzione di nascita, o giuramento di fedeltà. Non si riacquistano tali diritti, se non nei modi di sopra espressi.

23. L' esercizio dei diritti di Cittadino resta sospeso, 1.° per la Professione o Voti in Corpo Regolare, o Religioso, e continuazione in tale stato, 2.° per l' accettazione, o ritenzione di cariche, pensioni, patenti, titoli, o coccarde di Potenze estere; 3.° per la condanna a pena afflittiva, o infamante, sino alla riabilitazione; 4.° per lo stato di accusa che possa dar luogo a pena afflittiva, o infamante; 5.° per l' interdizione legale in caso d' imbecillità, demenza, o furore; 6.° per lo stato di debitore fallito, o

di erede, o detentore, a titolo gratuito, di tutto, o parte della eredità di un fallito, finchè non sia seguito aggiustamento coi creditori; 7.° per condanna in contumacia a pena afflittiva, o infamante, finchè la sentenza non sia annullata; 8.° per lo stato di domestico addetto a servizio personale; 9.° per lo stato di mendicante, o vagabondo.

24. Quelli che possedono Feudi in Paese straniero, non possono esercitare i diritti di Cittadino, se non dieci anni dopo che averanno fatta la rinuncia del Feudo.

25. L' esercizio dei diritti di Cittadino non si sospende, e non si perde, se non nei casi espressi dalla Costituzione.

26. Dopo l' anno decimo della Repubblica nessuno Individuo potrà essere descritto nel Registro Civico, se non prova che sa leggere, e scrivere, ed esercitare un' arte.

27. L' Agricoltura, e la Navigazione sono considerate dalla Repubblica le più utili, e le più rispettabili fra le Arti.

CAPO QUARTO

Comizj Primarj.

28. I Cittadini attivi, perchè possano esercitare gli atti di Sovranità è necessario che si radunino in Comizj.

29. I Comizj Primarj risultano dalla riunione di tutti i Cittadini attivi, distribuiti in diverse radunanze, secondo i Comuni, ne' quali si trovano domiciliati.

30. Il domicilio richiesto per votare nei Comizj Primarj di un Comune, si acquista colla residenza di un anno, e non si perde che coll'assenza di un anno.

31. Non si può votare per procuratore, non si può votare per un istesso oggetto, che in un solo de' Comizj Primarj.

32. Vi sarà almeno un Comizio Primario per ogni Comune, composto di trecento Cittadini almeno, e di seicento al più. Sono compresi a formare questo numero anche i Cittadini assenti, che avrebbero diritto di votare in quel Comizio, se fossero presenti. In que' Comuni, ove i Cittadini non arrivano al numero di trecento, si uniranno a quelli del Comune, o Comuni vicini, con cui possono formare il numero almeno di trecento Cittadini; e ciò sino al nuovo regolamento, che sarà fissato dal Corpo Legislativo.

33. Questi Comizj si costituiscono provvisionalmente sotto la presidenza del più vecchio, e i due più giovani fanno provvisionalmente le funzioni di Secretarj.

34. Sono difinitivamente costituiti colla nomina di un Presidente, di due Secretarj, e due Scrutatori.

35. Se insorgono quistioni sopra le qualità

richieste per votare, il Comizio le decide provvisionalmente, salvo il ricorso al Giudice ordinario del Distretto.

36. In ogni altro caso il Corpo Legislativo pronuncia sulla validità delle operazioni de' Comizj.

37. È proibito d' intervenire con armi ne' Comizj; in tal caso si perde, per dieci anni, il diritto di votare, e di assistervi.

38. I Comizj hanno tutta l' autorità per mantenere il buon ordine nel loro interno.

39. Gli Atti che si facessero in uno di questi Comizj, fuori dell' oggetto della loro convocazione, e contro le forme che sono determinate dalla Costituzione, sono nulli. I Comizj non possono ricevere, nè spedire memorie, petizioni, o deputazioni.

40. La Costituzione determina gli oggetti, per i quali si devono convocare i Comizj Primarj, e sono i seguenti: 1.° Per accettare, o rigettare i cambiamenti dell' Atto Costituzionale, che fossero legittimamente proposti dall' Assemblea di riforma: 2.° Per fare l' elezioni, che loro appartengono giusta le circostanze.

41. Si radunano i Comizj Primarj di proprio diritto, in forza della Costituzione, e senza essere convocati, il giorno primo di Maggio d' ogni anno, e procedono, secondo che vi è luogo, alle elezioni, 1.° dei Membri che devono comporre i Comizj Elettorali, 2.° degli Uffiziali Municipali del loro Comune.

42. Nei Comuni al di sotto di trecento votanti, si tengono delle Assemblee Comunali solamente per eleggere gli Uffiziali Municipali.

43. La forma di votare in questi Comizj si è per scrutinio segreto. Il resto circa la detta forma sarà determinato dal Corpo Legislativo. Il Governo Provvisorio lo determina per le prime elezioni.

44. Chiunque è legittimamente convinto di avere comprato o venduto un voto, oppure di avere procurata l' elezione di qualche Individuo con minaccie, brighe, inganni, o con altro genere di seduzione, perde per venti anni l' esercizio de' diritti di Cittadinanza; in caso di recidiva li perde per sempre: simili esclusioni si pubblicano nella Giurisdizione per proclama.

45. Chiunque si fa lecito d' impedire la riunione di questi Comizj, è dichiarato reo di lesa Nazione.

46. I Comizj Primarj non possono avere fra di loro alcuna corrispondenza, o relazione.

CAPO QUINTO

Comizj Elettorali.

47. Ogni Comizio Primario nomina gli Elettori per i Comizj Elettorali in ragione di uno per ogni trenta Cittadini, che si trovano a votare nel Comizio, o hanno diritto di votarvi, benchè assenti. Se il numero totale diviso per trenta dà

un avanzo maggiore di quindeci, vi è luogo alla nomina di un altro Elettore.

48. Chi non ha l' età di anni 25, chi vive unicamente di una mercede giornale, non può essere scelto per Elettore. Non puonno essere scelti gli astretti a celibato per anni tre dall' accettazione della Costituzione.

49. I Membri de' Comizj Elettorali sono rinnovati, in ciaschedun anno, e non possono essere rieletti, se non dopo l' intervallo di un altro anno.

50. I Comizj Elettorali si riuniscono il giorno dieci di Maggio d' ogni anno nel luogo, che verrà indicato dal Corpo Legislativo nella divisione definitiva del Territorio.

Il Governo Provvisorio determina per la prima volta il giorno, ed il luogo, in cui dovranno riunirsi.

51. I Comizj Elettorali devono terminare le loro operazioni in una sola Sessione, che non può durare oltre a cinque giorni. Dopo questo termine i Comizj Elettorali devono essere sciolti assolutamente.

52. La seconda convocazione dei Comizj Primarj, ed Elettorali avrà luogo in Maggio del 1799.

53. L' intervallo fra la prima e la seconda convocazione sarà considerato come un anno solo riguardo alla durata in carica di tutti i pubblici funzionarj. Le Autorità Costituite attualmente esistenti dureranno in carica fino alla divisione

del Territorio, ed alla organizzazione del Potere Giudiziario da farsi dal Corpo Legislativo.

Dopo la predetta divisione, ed organizzazione si raduneranno nel Capo-luogo di ciascuna Giurisdizione, e sulla convocazione del Direttorio Esecutivo gli Elettori nominati nelle precedenti Assemblee Primarie, e procederanno per una sola volta alla elezione delle Municipalità, de' Giudici di Pace, e del Tribunale Civile, e Criminale delle rispettive Giurisdizioni, che continueranno in carica fino alle successive elezioni, le quali avranno luogo nella prima riunione del Popolo nei Comizj Primarj.

54. Meno il solo caso indicato nell' articolo precedente, dopo che è sciolto il Comizio Elettorale, non rimane a Cittadini, che ne sono stati Membri, nè qualità, nè titolo di Elettore; non possono per ciò arrogarsi in alcuna maniera questo titolo, nè unirsi fra di loro con tale qualità: qualunque contravvenzione a tali disposizioni è un attentato alla sicurezza generale.

55. I regolamenti, che si trovano stabiliti per i Comizj Primarj agli Articoli 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 43. 44. 45. e 46. hanno luogo eziandio per i Comizj Elettorali.

56. I Comizj Elettorali si riuniscono per eleggere, secondo il bisogno. 1.° I Membri de' due Consiglj: prima quelli del Consiglio de' Seniori, e poi quelli del Consiglio de' Sessanta: 2.° gli

Alti Giurati ; 3.° i Giudici di Pace della giurisdizione ; 4.° i Soggetti che devono comporre il Potere Giudiziario ; 5.° il Cancelliere del Tribunale Civile, e Criminale.

57. Il Governo Provvisorio è incaricato di unire per ora più Distretti, la Popolazione dei quali non ecceda 50 mila anime, in un solo Dipartimento al solo oggetto di formare in ciascun Dipartimento un solo Comizio Elettorale per la più facile nominazione de' Membri del Corpo Legislativo.

58. Quando un Cittadino è nominato ne' Comizj Elettorali per rimpiazzare un Funzionario morto, dimesso, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo, che rimaneva ancora al Funzionario rimpiazzato.

59. Il Commissario, che il Governo deve avere nelle giurisdizioni, è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informarlo de' tempi, in cui si aprono, e chiudono i Comizj Elettorali. Il detto Commissario non può arrestare, nè sospendere, nè entrare nel luogo delle Sessioni: ma ha diritto di domandare comunicazione del Processo Verbale delle Sessioni nelle 48 ore, che le seguono, ed è tenuto di denunciare al Direttorio Esecutivo le infrazioni, che venissero fatte all' Atto Costituzionale.

Questo Articolo è comune coi Comizj Primarj.

CAPO SESTO

Potere Legislativo.

Disposizioni Generali.

60. Il Corpo Legislativo è diviso in due Consiglj: l' uno di trenta Membri, denominato de' Seniori, e l' altro di sessanta.

61. Il Corpo Legislativo non può in verun caso delegare a uno, o a più de' suoi Membri, nè a chicchessia, alcuna delle funzioni a lui attribuite dalla Costituzione.

62. Non può egli stesso, nè per mezzo di delegati, esercitare il Potere Esecutivo, nè il Potere Giudiziario.

63. È incompatibile la qualità di Membro del Corpo Legislativo coll' esercizio di un' altra funzione pubblica; è pure incompatibile colla qualità di Sacerdote addetto a cura di anime, ed obbligato a residenza.

64. La Legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente, o interinalmente que' funzionarj pubblici, che sono eletti Membri del Corpo Legislativo.

65. Ciascuna Giurisdizione concorre solamente in ragion della sua Popolazione alle nomine dei Membri dei due Consiglj.

66. Ogni dieci anni il Corpo Legislativo, giusta

le liste della Popolazione, che gli sono spedite, determina il numero dei Membri de' due Consiglj, che ciascuna Giurisdizione deve somministrare. Per questa prima volta il Governo Provvisorio determina il numero suddetto.

67. Nessun cangiamento potrà farsi nella ripartizione stabilita durante un tale intervallo.

68. I Membri del Corpo Legislativo non sono Rappresentanti particolari della Giurisdizione, che gli ha nominati, ma della Nazione intiera, e non può darsi loro alcun mandato.

69. In ciascun anno sarà rinnovato un terzo dei Membri dell' uno, e dell' altro Consiglio. Le Giurisdizioni, che hanno eletto quelli, che escono, eleggono quelli che li rimpiazzano.

70. I Membri, che sortono dal Corpo Legislativo, non possono essere rieletti, se non dopo l' intervallo di tre anni di vacanza. Nei primi due anni la sorte decide di quelli, che devono uscire.

71. Li Cittadini, che sono stati Membri dei Collegi dell' antico Governo, non puonno essere eletti Membri del Corpo Legislativo.

72. Vi sarà presso il Corpo Legislativo una guardia di Cittadini presi dalla guardia Nazionale sedentaria di tutte le Giurisdizioni, e per ora di tutti i Distretti, e scelti dai loro fratelli d' armi. Questa guardia non può essere minore di quattrocento cinquanta uomini in attività di servizio. Essa dipenderà interamente dal Corpo Legislativo,

il quale determinerà il modo del suo servizio, e la sua durata.

73. Se per circostanze straordinarie uno dei due Consiglj si trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi Membri, se ne dà avviso al Direttorio, il quale è tenuto di convocare immediatamente i Comizj Primarj delle Giurisdizioni, che hanno Membri da rimpiazzare. Essi nominano immediatamente gli Elettori, che procedono senza dilazione alle necessarie rielezioni.

74. I Membri annualmente eletti per l'uno e l'altro Consiglio, devono portarsi al più presto al luogo della residenza del Corpo Legislativo. Si radunano il giorno 22 Maggio dell'anno istesso.

75. I due Consiglj devono sempre risiedere nel medesimo Comune.

76. Il Corpo Legislativo è permanente: ha però la facoltà di sospendere le Sessioni, secondo che stima.

77. In nessun caso i due Conglj possono radunarsi in una medesima Sala.

78. Le funzioni di Presidente, e di Segretario non posson durare più d' un mese in alcuno dei due Consiglj.

79. I Consiglj hanno rispettivamente il diritto di Polizia nel luogo delle loro Sessioni, e nel Circondario esteriore, che stimano di determinare.

80. Hanno rispettivamente il diritto di Polizia sugl' Individui del loro Corpo, ma non possono

pronunciare alcuna pena contro di essi più forte della censura, o di un arresto per otto giorni, o di detenzione per tre giorni.

81. Le Sessioni dell' uno, e dell' altro Consiglio sono pubbliche; non possono però gli Astanti eccedere il numero di duecento per ogni Consiglio.

82. Si tiene processo verbale di ogni Sessione e si pubblica colle stampe.

83. Tutte le deliberazioni si fanno per alzata e seduta. In caso dubbio si passa alla interpellazione nominale: in tal caso i suffragj sono secreti.

84. Ogni Consiglio sulla dimanda di un terzo de' suoi Membri presenti può formarsi in Comitato generale, e secreto; ma solamente per discutere, e non per deliberare.

85. In nessun caso nè l' uno, nè l' altro Consiglio può creare nel di lui seno alcun Comitato permanente: ha solamente la facoltà, per il semplice oggetto di un esame preparatorio, di nominare fra i suoi Membri una Commissione speciale, che dovrà ristringersi al semplice oggetto, per cui è stata nominata, e resterà sciolta tosto che il Consiglio avrà decretato sopra questo oggetto medesimo.

86. I Membri del Consiglio Legislativo ricevono un' annuale indennizzazione in ragione di lire dieci, del corso attuale, al giorno.

87. Il Direttorio non può far soggiornare,

e transitare alcun Corpo di Truppa dentro la distanza di otto miglia dalla residenza del Corpo Legislativo, se non a sua requisizione, o autorizzazione; a risalva però della Truppa, che può soggiornare ordinariamente nel Comune, ove risiede il Corpo Legislativo, secondo sarà stabilito dallo stesso.

88. Il Corpo Legislativo non assiste ad alcuna cerimonia, o funzione pubblica, e non vi manda a suo nome alcuna deputazione.

89. Dopo che i due Consiglj sono definitivamente costituiti, se ne danno vicendevolmente notizia.

90. Uno de' due Consiglj non può sospendere le sue Sessioni al di là di cinque giorni, senza che l' altro vi concorra.

Consiglio de' Sessanta.

91. Questo Consiglio è fissato al numero di Sessanta.

92. Per essere eletto a questo Consiglio è necessario di avere compita l' età d' anni 30, (per i primi sei anni basteranno anni 25 compiti), e di essere domiciliati da cinque anni nel Territorio della Repubblica. Quest' ultima condizione non è necessaria per quelli, che sono assenti per missione del Governo.

Per i primi tre anni dalla accettazione della Costituzione sono esclusi gli astretti a celibato.

93. Questo Consiglio non può deliberare se non vi sono presenti almeno 30 de' suoi Membri.

94. La proposizione delle Leggi appartiene esclusivamente a questo Consiglio.

95. Niuna proposizione può essere posta in deliberazione, nè risoluta in questo Consiglio, se non si osservano le forme seguenti:

Si fanno tre letture della proposizione: l'intervallo tra l'una, e l'altra di esse non può essere minore di dieci giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la discussione: è però in facoltà del Consiglio dopo la prima, e la seconda lettura di dichiarare, che vi è luogo all'aggiornamento, oppure che non vi è luogo a deliberare. Ogni proposizione deve essere stampata, e distribuita, due giorni avanti la seconda lettura. Dopo la terza, il Consiglio delibera sulla proposizione, oppure determina il giorno, in cui si propone di deliberare.

96. Le proposizioni, che sono state sottoposte a discussione, e definitivamente rigettate dopo la terza lettura, non possono essere riproposte, che dopo un anno.

97. Le proposizioni, che sono state adottate da questo Consiglio si chiamano deliberazioni.

98. Il preambolo d' ogni deliberazione deve contenere, 1.° le date delle Sessioni, nelle quali le tre letture della proposizione sono state fatte; 2.° l' atto per cui si è dichiarato dopo la terza lettura non esservi luogo ad aggiornamento.

99. Sono esenti dalle forme prescritte nello Articolo 95. le proposizioni riconosciute per urgenti da una previa dichiarazione del Consiglio. Questa dichiarazione esprime i motivi della urgenza, e ne è fatta menzione nel preambolo della deliberazione.

Consiglio dei Seniori.

100. I requisiti necessarj per essere eletto Membro del Consiglio dei Seniori sono, 1.° l' età d' anni 40. compiti, 2.° la qualità di ammogliato, o di vedovo, 3.° il domicilio di anni sette nel Territorio della Repubblica: la terza condizione non si applica agli assenti per missione del Governo.

101. Questo Consiglio non può deliberare, se non sono presenti quindici dei suoi Membri.

102. Appartiene esclusivamente al Consiglio dei Seniori l' approvare, o rigettare le deliberazioni del Consiglio de' Sessanta.

103. Dopo che una deliberazione del Consiglio dei Sessanta è pervenuta a quello dei Seniori, il Presidente ne fa leggere il preambolo.

104. Se la proposizione è stata dichiarata urgente, il Consiglio dei Seniori delibera per approvare, o rigettare l' atto d' urgenza.

105. Se il Consiglio dei Seniori rigetta l' atto d'urgenza, non può discutere il merito della deliberazione.

106. Se la deliberazione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno le letture, e l'intervallo fra le due prime di queste letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione è approvata dopo ciascuna lettura. Ogni deliberazione è stampata, e distribuita due giorni almeno avanti la seconda lettura.

107. Il Consiglio dei Seniori non approva le deliberazioni del Consiglio de' Sessanta, che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla Costituzione.

108. Le deliberazioni del Consiglio de' Sessanta dopo che sono approvate dal Consiglio dei Seniori, si chiamano Leggi.

109. Il preambolo delle Leggi esprime la data delle Sessioni del Consiglio dei Seniori, nelle quali si sono fatte le tre letture.

110. Il Decreto, col quale il Consiglio dei Seniori riconosce l' urgenza di una Legge, deve essere motivato, e se ne fa menzione nel preambolo della Legge medesima.

111. La proposizione, che si fa di una deliberazione del Consiglio de' Sessanta, s'intende fatta di tutti gli Articoli, che contiene. Il Consiglio de' Seniori deve rigettarli, o approvarli nella loro totalità.

112. L' approvazione del Consiglio de' Seniori è espressa in ogni proposizione di Legge colla seguente formola sottoscritta dal Presidente, e

da due Secretarj almeno — *Il Consiglio dei Seniori approva.* —

113. Quando questo Consiglio rigetta la Legge proposta per causa di ommissione delle forme sopraindicate, si esprime con la formola seguente sottoscritta come sopra — *La Costituzione annulla.* —

114. Quando il Consiglio si decide a rigettare la deliberazione a cagione del merito, si esprime nella forma seguente sottoscritta dal Presidente, e due Secretarj almeno — *Il Consiglio dei Seniori non può adottare.* —

115. Nel caso di quest'ultimo Articolo la deliberazione rigettata non può essere riproposta, se non dopo l'intervallo di un anno.

116. Può nonostante il Consiglio de' Sessanta presentare in qualunque tempo un progetto di Legge, ossia deliberazione, che contenga degli Articoli, i quali facevano parte di un' altra deliberazione già stata rigettata.

117. Il Consiglio de' Seniori dopo che avrà adottato una deliberazione, dovrà nel termine di 24. ore farla pervenire tanto al Consiglio dei Sessanta, quanto al Direttorio Esecutivo.

118. Il Consiglio de' Seniori può cambiare la residenza del Corpo Legislativo: in questo caso indica un nuovo luogo, e l'epoca, in cui i due Consiglj sono tenuti di recarvisi: il Decreto dei Seniori su questo punto è irrevocabile.

119. Per le determinazioni contenute nel precedente Articolo si richiedono i due terzi dei voti del Consiglio de' Seniori.

120. Nel giorno medesimo, in cui è presa una tale determinazione, il Corpo Legislativo non può ulteriormente deliberare nel Comune, in cui resideva. I Membri che vi continuassero le loro funzioni, si renderebbero rei di attentato contro la sicurezza pubblica.

121. I Membri del Potere Esecutivo, che ritardassero, o ricusassero di apporre i sigilli, promulgare, e spedire il Decreto di translazione del Consiglio de' Seniori, sono rei del medesimo delitto.

122. Se nel termine di otto giorni, dopo che i Seniori hanno deliberato di trasferire altrove la residenza del Corpo Legislativo, non si farà palese alla Repubblica dalla maggiorità dei Membri di ciaschedun Consiglio il loro arrivo alla nuova residenza, oppure la loro riunione in qualunque siasi altro luogo, li Tribunali delle Giurisdizioni convocheranno i Comizj Primarj per nominare gli Elettori, i quali procederanno tosto alla formazione di un nuovo Corpo Legislativo nella sua totalità.

123. Li Tribunali, a' quali appartiene nel caso dell' Articolo precedente di convocare i Comizj Primarj, se mancano a questo dovere, sono dichiarati rei di attentato contro la sicurezza pubblica.

124. Sono dichiarati rei dello stesso delitto tutti quegl' Individui, che si fanno lecito d'impedire la riunione de' Comizj Primarj, o Elettorali nel caso predetto.

125. I Membri del nuovo Corpo Legislativo eletto, come sopra, si riuniscono nel luogo, che era stato indicato dal Consiglio de' Seniori.

126. Nel caso, che non possano riunirsi in detto luogo, hanno la facoltà di farlo in qualunque altro; e ovunque si trova raccolta la maggiorità de' Membri de' due Consiglj, s' intende che vi esista legalmente il Corpo Legislativo.

Garanzia dei Membri del Corpo Legislativo.

127. I Cittadini, che sono, o sono stati Membri del Corpo Legislativo, non possono essere citati, accusati, nè giudicati in nessun tempo su quanto hanno detto, o scritto nello esercizio delle loro funzioni legislative.

128. I Membri del Corpo Legislativo dal momento della loro elezione fino al trentesimo giorno dopo finite le loro funzioni non possono essere chiamati in giudizio, se non nelle forme prescritte ne' seguenti Articoli.

129. Possono per azioni criminose essere arrestati nell' atto del delitto, ma se ne dà immediato avviso al Corpo Legislativo, ed il processo non può essere continuato, se non dopo che il

Consiglio de' Sessanta ha proposto che si debba procedere giudizialmente, e che il Consiglio de' Seniori lo ha decretato.

130. I Membri del Corpo Legislativo fuori del caso di essere colti in flagrante delitto non possono essere tradotti innanzi a chi è incaricato della Polizia, nè messi in arresto prima che il Consiglio de' Sessanta riunito in Comitato secreto abbia proposto di procedere giudizialmente, e che quello de' Seniori l'abbia nello stesso modo decretato.

131. Nel caso de' due precedenti Articoli i Membri del Corpo Legislativo non possono essere giudicati, nè tradotti innanzi ad alcun altro Tribunale, fuorchè a quello dell' Alta Corte di Giustizia.

132. Saranno tradotti innanzi al detto Tribunale per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la Costituzione, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

133. Nessuna denunzia contro un Membro del Corpo Legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, sottoscritta, e diretta al Consiglio de' Sessanta.

134. Se dopo avere deliberato nella maniera prescritta dall' Articolo 95. il Consiglio de' Sessanta ammette la denunzia, lo dichiara ne' seguenti termini —— *La denunzia contro . . . . pel fatto di . . . . in data de . . . . sottoscritta da . . . . è ammessa.* ——

135. L' incolpato allora è chiamato: egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, ed allorchè comparisce, è ascoltato nel luogo della Sessione del Consiglio de' Sessanta.

136. Siasi l' imputato presentato, o no, il Consiglio de' Sessanta dichiara dopo questa dilazione se vi sia luogo, o no all' esame della sua condotta.

137. Se il Consiglio de' Sessanta dichiara che vi è luogo ad esame, l' imputato è chiamato dal Consiglio de' Seniori: egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, e se comparisce, è ascoltato nell' interno del luogo delle Sessioni di detto Consiglio.

138. Siasi, o no presentato l' Incolpato, il Consiglio dei Seniori, dopo questa dilazione, e dopo di avere deliberato nelle forme prescritte nell' Articolo 106. pronuncia l' accusa, se vi ha luogo, e rimette l' accusato all' Alta Corte di Giustizia, la quale è obbligata d' instruire il processo senza alcuno indugio.

136. L' accusa pronuciata contro un Membro del Corpo Legislativo porta seco la sospenzione; se egli è assoluto dall' Alta Corte di Giustizia riassume le sue funzioni.

Promulgazione delle Leggi.

140. Il Direttorio Esecutivo fa apporre i sigilli, e pubblicare le Leggi, ed ogni altro Atto del

Corpo Legislativo nel termine di due giorni dopo che gli ha ricevuti.

141. Deve apporre i sigilli, e promulgare dentro le 24. ore le Leggi, e gli Atti del Corpo Legislativo, che sono preceduti da un Decreto di urgenza.

142. La pubblicazione delle Leggi, e degli Atti del Corpo Legislativo, si eseguisce colle seguenti formole — *In nome della Repubblica Ligure (Legge) o (Atto) del Corpo Legislativo . . . . Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge, o l' Atto Legislativo quì sopra espresso sia pubblicato, eseguito, e munito del sigillo della Repubblica.* —

143. Le Leggi, il preambolo delle quali non fa menzione, che siano state osservate le forme prescritte in questo capitolo ne' titoli de' Consiglj de' Sessanta, e de' Seniori, non devono essere promulgate dal Direttorio: la sua responsabilità per questo oggetto dura anni quattro.

CAPO SETTIMO

POTERE ESECUTIVO.

144. Il Potere Esecutivo è delegato a un Direttorio di cinque Membri eletti a scrutinio segreto dal Corpo Legislativo, che in tal caso fa le funzioni di Comizio Elettorale in nome della Nazione.

Il Governo Provvisorio stabilisce per la prima volta il modo dell' Elezione dei Membri, che compongono il Direttorio.

Il Corpo Legislativo determina definitivamente il modo di detta elezione.

145. I Membri del Direttorio devono avere compita l' età di anni quaranta, devono essere non astretti al Celibato, ed essere domiciliati nel Territorio della Repubblica per 10. anni addietro, eccettuati gli assenti per missione pubblica

146. Li Cittadini, che sono stati Membri dei Consiglj dell' antico Governo, non possono essere eletti Membri del Direttorio. Questa disposizione si estende anche alle cariche del Ministero.

147. Il Direttorio è rinnovato per quinto ogni anno. Sono estratti a sorte successivamente i Membri, che devono uscire per li primi quattro anni.

148. I Membri, che sortono, non possono essere rieletti se non dopo l' intervallo di cinque anni di vacanza.

149. L' ascendente, il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote, i cugini in primo grado, e gli affini in questi diversi gradi, non possono essere nel medesimo tempo Membri del Diretrorio, nè succedersi l' un l' altro, se non dopo due anni.

150. In caso di vacanza per morte, dimis-

sione, o altro di uno de' Membri del Direttorio, il di lui successore è eletto dal Corpo Legislativo nel termine di dieci giorni.

151. Il Consiglio de' Sessanta è obbligato a proporre i Candidati nei cinque primi giorni, ed il Consiglio dei Seniori deve terminare l' elezione negli altri cinque giorni.

152. Il nuovo Membro resta eletto per il solo tempo, che rimaneva a quello, che ha rimpiazzato; se però questo tempo non oltrepassa sei mesi, l' eletto resta in funzione sino alla fine del terzo anno.

153. Il Direttorio nomina il suo Presidente, deve questo rinnovarsi ogni due mesi.

154. Il Presidente ha la firma, e la custodia del sigillo. Le Leggi, e gli Atti del Corpo Legislativo s' indirizzano al Direttorio nella persona del suo Presidente.

155. Il Direttorio non può deliberare se non vi sono presenti almeno tre Membri.

156. Il Direttorio sceglie fuori del suo seno un Secretario, che sottoscrive insieme col Presidente le spedizioni, e stende le deliberazioni sopra un registro, nel quale ciascun Membro ha il diritto di far inserire il suo parere ragionato: il Direttorio può, quando lo stima necessario, deliberare senza l' assistenza del suo Secretario; e in questo caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare da uno de' Membri del Direttorio.

157. Il Direttorio provvede secondo le Leggi alla sicurezza interna, ed esterna della Repubblica.

158. Può fare de' Proclami conformi alle Leggi; e per la loro esecuzione.

159. Dispone della forza armata; ma in niun caso può comandarla, nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de' suoi Membri, tanto durante il tempo delle sue funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine di dette funzioni.

160. Se il Direttorio è informato, che si trami qualche cospirazione interna, o esterna contro la sicurezza dello Stato, può decretare mandati di arresto, e d'imprigionamento contro i presunti autori, o complici, acciocchè gli siano tradotti innanzi, e possa interrogarli. Deve però rimetterli in caso, che non fossero rilasciati, ai Tribunali competenti, e ciò dentro il termine di due giorni al più, sotto le pene, che sono stabilite contro i rei di detenzione arbitraria.

161. Il Direttorio nomina i Generali in capo delle forze Militari sia di terra, che di mare; ma non può sceglierli tra i parenti, o congiunti di alcuno de' suoi Membri ne' gradi espressi nello Articolo. 149.

162. Il Direttorio invigila sull' esecuzione delle Leggi, e se ne assicura nelle Municipalità, e ne' Tribunali per mezzo di Commissarj da lui nominati.

163. Elegge fuori del suo seno i Ministri, e li revoca quando lo stima conveniente. Non può sceglierli al di sotto dell' età di anni 30 nè fra Cittadini astretti a celibato, nè fra parenti, o congiunti de' suoi Membri nei gradi enunciati nell' Articolo 149. Avranno questi una indennità di lire quindici mila dell' attuale corso all' anno.

164. I Ministri corrispondono immediatamente colle Autorità ad essi subordinate.

165. Il Corpo Legislativo determina le incumbenze, ed il numero de' Ministri, che non possono essere più di cinque.

166. I Ministri non formano un Consiglio: sono rispettivamente responsabili della esecuzione delle Leggi, e degli ordini del Direttorio.

167. Niun Membro del Direttorio può sortire dal Territorio della Repubblica senza permissione del Corpo Legislativo, se non dopa due anni, he è uscito di carica.

168. Egli è obbligato durante questo intervallo di giustificare al Corpo Legislativo la sua residenza.

169. Gli Articoli dal numero 127 al 139 inclusivamente, relativi alla garanzia del Corpo Legislativo, sono comuni ai Membri del Direttorio.

170. Nel caso, in cui più di due Membri del Direttorio fossero chiamati in giudizio, il Corpo Legislativo provvede nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provvisionale durante il giudizio.

Avrà luogo lo stesso provvedimento nel caso, che più di due Membri fossero impossibilitati ad esercitare le loro funzioni per malattia, o altra cagione.

171. Fuori dei casi espressi nella Costituzione, nè il Direttorio, nè alcuno de' suoi Membri può essere citato a comparire, nè dall' uno, nè dall' altro Consiglio.

172. I conti, ed i schiarimenti, che saranno dimandati al Direttorio dall' uno, o dall' altro Consiglio, devono darsi in iscritto.

173. Il Direttorio è obbligato in ciascun anno a presentare in iscritto ad ambidue i Consigli i conti delle spese, lo stato delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che egli crede conveniente di accordare, o di riformare: deve altresì indicare gli abusi, che sono pervenuti a sua cognizione.

174. I Membri del Direttorio nell' esercizio delle loro funzioni non compariranno, che col distintivo Nazionale, che è loro proprio: questo è determinato dal Corpo Legislativo.

175. Il Direttorio ha la sua guardia abituale; è pagata a spese della Repubblica, ed è composta di cento uomini.

176. Il Direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie, e comparse pubbliche, ove ha sempre il primo posto.

177. Ogni posto di forza armata deve al Diret-

torio, ed a ciascuno de' suoi Membri, quando hanno il loro distintivo, gli onori militari.

178. Il Direttorio risiede nello stesso Comune, in cui risiede il Corpo Legislativo.

179. I Membri del Direttorio avranno una indennità di lire ventimila, e saranno alloggiatti nello stesso palazzo. I loro appartamenti saranno mobiliati senza lusso a spese pubbliche.

180. Il Direttorio può in ogni tempo invitare il Consiglio dei Sessanta a prendere in considerazione un oggetto: può proporgli delle misure, ma non dei progetti, che abbiano forma di Legge.

CAPO OTTAVO

Municipalita', Assemblee di Cantone, e Commissarj del Governo.

181. Vi è in ogni Comune una Municipalità.

182. Vi è in Genova una Municipalità composta di trenta Membri, i quali non si radunano, che per nominare nel loro seno i Membri dei Comitati Municipali, nei quali vien divisa. Si radunano altresì nei casi, nei quali si riuniscono le Assemblee di Cantone.

183. Se i Membri della Municipalità suddetta si radunassero per altri oggetti fuori degl' indicati nell' articolo precedente, si renderebbero colpevoli di delitto di lesa Nazione.

184. I Comitati Municipali, nei quali è divisa l' Amministrazione di Genova, sono sei, e sono composti ognuno di cinque Membri. Questi sei Comitati sono i seguenti: cioè, delle Contribuzioni, di pubblica Beneficenza, degli Edili, dei pubblici Stabilimenti, di Polizia, e Militare.

185. La Legge determina a quale Comitato debbano attribuirsi gli oggetti, che non fossero indicati nel presente articolo; può ancora rettificare, quando il bisogno lo chiegga, le rispettive incumbenze de' Comitati.

186. Li diversi Comitati non possono comunicare fra di loro, che per mezzo de' Ministri per gli oggetti, che potessero avere in comune, e rendono conto direttamente al Governo della loro Amministrazione. In caso di trasgressione di qusto articolo, si rendono colpevoli di lesa Nazione.

187. I detti Comitati sono soggetti nel rimanente alle regole stabilite nel presente capitolo per le Municipalità.

188. Ogni Membro di Amministrazione Municipale deve avere compiti venticinque anni.

189. L' Ascendente, e il Discendente in linea retta, i Fratelli, lo Zio, ed il Nipote, e gli Affini negli stessi gradi non possono simultaneamente essere Membri dell' istessa Amministrazione, nè succedersi se non dopo l' intervallo di un anno.

190. Non vi può essere nell' istessa Amministrazione più di un Cittadino astretto a celibato.

191. Sono esclusi dalle Municipalità quelli, che sono debitori, o in lite col Comune rispettivo.

192. I Membri delle Amministrazioni Municipali non possono essere rieletti alle medesime Amministrazioni, se non dopo l' intervallo di un anno.

193. Nel caso che venissero a mancare uno, o più Membri nelle Amministrazioni Municipali per morte, o dimissione, o lite introdotta, come nell' Articolo 191., o per assensa oltre a un mese, o altra sia cosa, gli Amministratori rimanenti possono rimpiazzarli con Cittadini di loro scelta sino alle elezioni seguenti.

194. Gli Amministratori Municipali restano in carica per tre anni; ogni anno si rinnova un terzo, e per i primi due anni si estraggono a sorte quelli che devono sortire.

195. La Legge determina il numero de' Membri di ciascheduna Amministrazione Municipale, che non potrà mai essere minore di tre.

196. Le Amministrazioni Municipali sono incaricate: 1.° della conservazione de' fondi pubblici, e della riscossione dei redditi di quelli, secondo che la Legge prescrive; 2.° di tutto ciò che riguarda le acque, le strade, l' annona, vettovaglie, ornato, spettacoli, sanità, porti, rade, confini, e pie instituzioni a norma della Legge;

3.° di far osservare i regolamenti che la Legge prescrive per la Guardia Nazionale; 4.° di mantenere il buon ordine, e la tranquillità interna; 5.° di vegliare alla sicurezza, e alla salubrità delle carceri; a questo oggetto scelgono dal loro seno due Inspettori, che visitino le carceri, e i luoghi d' arresto e provvedino perchè non sia, oltre il rigore della Legge, aggravata la condizione dei detenuti.

197. Le Municipalità possono corrispondere direttamenre con i Ministri, con obbligo però di trasmettere ai Commissarj del Governo presso il Tribunale della Giurisdizione un duplicato di tutto ciò, che spediranno ai Ministri.

198. Ogni Municipalità è tenuta a render conto in ogni anno al Commissario del Governo.

199. Vi è in ciascun Cantone un' Assemblea di Cantone.

200. Le Assemblee di Cantone sono composte di un Membro di ciascuna Municipalità di Cantone eletto dalle medesime.

201. Nel Capo-luogo di ciascun Cantone risiederà un Giudice di Pace, il quale presiederà all' Assemblea del Cantone, quando questo è diviso in più Comuni.

202. Le Assemblee di un Cantone composto di un solo Comune non saranno altra cosa, che l' Assemblea Municipale.

203. Le Assemblee di Cantone sono incaricate

della ripartizione delle contribuzioni, e di altri oggetti loro attribuiti dalla Legge. In alcun caso però non possono mai riunirsi senza la precedente convocazione del Commissario del Governo per ordine del Direttorio Esecutivo.

204. Queste Assemblee trasmettono copia dei loro Atti, e deliberazioni al Governo, e al suo Commissario presso il Tribunale della Giuridizione.

205. Ogni Amministrazione Municipale custodisce con esattezza il registro civico, il registro militare, ed il registro delle nascite, matrimonj, e morti di tutti gli Individui del suo Comune.

206. Le Amministrazioni Municipali, e le Assemblee di Cantone non possono modificare gli atti del Corpo Legislativo, nè quelli del Direttorio Esecutivo, nè sospenderne l' esecuzione, nè ingerirsi in alcuna maniera in ciò che appartiene al Potere Giudiziario.

207. Le Municipalità, e le Assemblee di Cantone non possono tenere fra di esse alcuna corrispondenza sugl' interessi generali della Repubblica. La loro corrispondenza è ristretta unicamente a quegli oggetti, che sono loro assegnati dalla Legge.

208. I Commissarj del Governo sono incaricati: 1.° a vegliare sopra i Tribunali, le Municipalità, e le Assemblee di Cantone, ed a richiedere l' osservanza delle Leggi, senza alcun diritto di censura: 2.° a corrispondere coi Ministri per denunziare agli stessi le trasgressioni delle Autorità costituite della

Giurisdizione, e per trasmettere a queste gli ordini del Direttorio, e dei Ministri: 3.° a mandare ogni anno al Direttorio il ristretto de' conti delle Municipalità, ed Assemblee di Cantone delle rispettive Giurisdizioni, dopo averli verificati, e corredati, ove sia d' uopo d' osservazioni.

209. Il Corpo Legislativo determina le regole e i modi precisi di queste, e delle altre funzioni affidate alle Municipalità, alle Assemblee di Cantone, ed ai Commissarj del Governo.

210. Il Commissario del Governo dopo tre anni dalla accettazione della Costituzione dovrà essere scelto dal Direttorio Esecutivo fra i Cittadini domiciliati da più di un anno nella Giurisdizione, ove deve risiedere: la sua età non può essere minore di anni trenta.

211. Il Corpo Legislativo fisserà lo stipendio di questo Commissario del Governo.

212. Le Amministrazioni Municipali, e le Assemblee di Cantone sono subordinate ai Ministri.

213. Ogni Commissario deve pubblicare ogni anno in istampa i conti della Giurisdizione.

214. I predetti Corpi consegnano in ciascun semestre i protocolli all' Archivio della rispettiva Giurisdizione, nel quale ciaschedun Cittadino potrà prenderne comunicazione.

CAPO NONO

Potere Giudiziario.

Disposizioni Generali.

215. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate nè dal Corpo Legislativo, nè dal Potere Esecutivo.

216. I Giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del Potere Legislativo, nè fare alcun regolamento.

217. Non possono arrestare, e sospendere l' esecuzione di alcuna Legge, nè citare innanzi loro gli Amministratori pubblici a cagione delle loro funzioni.

218. Nessuno può essere sottratto alla giurisdizione del Giudice, che la Legge gli assegna, nè in forza di alcuna Commissione, nè per altri titoli di quelli, che sono determinati da una Legge anteriore.

219. L'Amministrazione della giustizia per tutto il Territorio della Repubblica Ligure è gratuita.

220. I Giudici non possono essere destituiti, che per prevaricazione legittimamente provata, nè sospesi, se non per accusa ammessa legalmente. In questi casi il giudizio appartiene al Tribunale di Revisione.

221. L' Ascendente, il Discendente, il Fratello, lo Zio, il Nipote, i Cugini, e gli Affini

in questi rispettivi gradi, non possono essere simultaneamente Membri dello stesso Tribunale.

222. Le Sessioni de' Tribunali sono pubbliche. I Giudici deliberano in segreto. Le sentenze si pronunziano ad alta voce, e sono motivate sul fatto, e sulla legge, e non mai sull' autorità, nè su gli esempj.

223. Il Codice delle Leggi Civili, e Criminali è uniforme per tutta la Repubblica. Il Corpo Legislativo è incaricato di formare, e mandare ad esecuzione questi due Codici nel termine di un anno dal giorno della sua installazione.

La Repubblica non conosce altro Potere Giudiziario, che quello stabilito dalla Costituzione.

Giustizia Civile.

224. Non si può impedire ad alcuno di far decidere sulle sue differenze per mezzo d' arbitri scelti dalle Parti.

225. Le decisioni di questi arbitri non ammettono appello, nè lasciano luogo a ricorso di nullità, o di revisione, a meno che le Parti non abbiano fatte espressamente queste riserve.

226. Vi è in ogni Cantone un Giudice di Pace almeno, che risiederà nel Capo-luogo del Cantone. Durerà in carica un anno: e potrà essere rieletto indefinitamente.

127. Il Corpo Legislativo può accrescere il numero de' Giudici di Pace secondo il bisogno;

e in questo caso determina la loro rispettiva residenza.

228. La legge determina gli oggetti, su i quali i Giudici di Pace decidono senza rimedio l'appellazione. Determina quelli ancora, nei quali essi decidono appellabilmente.

229. Vi sono dei Tribunali particolari per il Commercio di terra, e di mare. La legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirli, ed il valore, dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.

230. Non v'è alcuna Camera, o Corporazione di Commercio, o che rappresenti in qualunque maniera gl' interessi del Commercio.

231. Gli affari su dei quali i Giudici di Pace, e i Tribunali di Commercio non possono giudicare nè senza appello, nè con appello, sono portati immediatamente innanzi ai Giudici di Pace, per essere conciliati. Se il Giudice di Pace non può conciliarli, li rimette al Tribunale Civile.

232. Vi è in ciascuna Giurisdizione un Tribunale Civile, e Criminale composto di tre membri. Il numero di detti membri può dal Corpo Legislativo essere aumentato nelle Giurisdizioni, la popolazione delle quali eccede il numero di 50000 anime. In questo caso però il Tribunale è sempre diviso in Sezioni composte di tre membri.

233. Il Corpo Legislativo determinerà il resto circa l' organizzazione del Potere Giudiziario

dentro il termine di due mesi dalla sua installazione.

L'attuale organizzazione è provvisoriamente conservata.

234. Vi saranno due Corpi di Giurati in materia Criminale; uno di accusa, e l'altro di giudizio. La Legge determina le loro funzioni, ed organizzazione.

Giustizia Correttiva, e Criminale.

235. Nessun può essere arrestato, se non per essere condotto innanzi a chi è incaricato della Polizia: e nessuno può essere messo in arresto, o detenuto se non è colto in flagranti, o in virtù di un mandato d'arresto degli Uffiziali di Polizia, o del Direttorio Esecutivo nei casi dell'Articolo 160, o di un'ordine d'imprigionamento di un Tribunale, o di un decreto di accusa del Corpo Legislativo nei casi, in cui gli appartiene di pronunziarlo, o di una sentenza di condanna a prigionia, o a detenzione correttiva.

236. Affinchè l'ordine di arresto possa essere eseguito conviene: 1.° che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la Legge, in conformità della quale viene ordinato: 2.° che sia stato notificato alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata rilasciata copia.

237. Qualunque persona arrestata, e condotta innanzi a chi è incaricato della Polizia, sarà esaminata al più tardi in termine di 24 ore.

238. Se risulta dall' esame non esservi motivo di incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà: se vi è motivo di mandarla alla casa di arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale non potrà mai oltrepassare i tre giorni.

239. Nessuna persona arrestata può essere ritenuta, quando dia bastante cauzione in tutti quei casi, nei quali la legge permette di restare libero sotto cauzione.

240. Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla Legge, può essere condotta, o detenuta, se non nei luoghi legalmente, e pubblicamente designati per casa d' arresto, di giustizia, o di detenzione.

241. Nessun Custode, o Carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato d' arresto, giusta le forme prescritte dagli articoli 235, e 236, di un ordine d' imprigionamento, di un decreto di accusa o condanna a prigionia, o a detenzione correzionale, e senza che l' abbia trascritto nel suo registro.

242. Il Custode, o Carceriere dovrà presentare la persona del detenuto all' Ufficiale Civile della Casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.

243. La presentazione della persona detenuta non potrà ricusarsi a' suoi parenti, ed amici,

che esibiranno un ordine dell' Ufficiale Civile, il quale sarà sempre tenuto d' accordarlo, a meno che il Custode, o Carceriere non produca un ordine del Giudice trascritto sopra il suo registro di tenere la persona arrestata in segreto.

244. Ogni uomo qualunque sia la sua carica, o il suo impiego fuori di quelli, a' quali la Legge dà il diritto di arresto, che darà, segnerà, eseguirà, o farà eseguire l' ordine di arrestare un Individuo, o chiunque anche in caso d' arresto autorizzato dalla Legge, condurrà, o riceverà, o riterrà un Individuo in luogo di detenzione non pubblicamente, e legalmente designato, e tutti i Custodi, e Carcerieri, che contravverrano alle disposizioni dei tre Articoli precedenti, saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria.

245. Ogni rigore impiegato nell' arresto, detenzione, o esecuzione, oltre a quello prescritto dalla Legge, è un delitto.

246. Le prigioni per gli accusati sono luoghi di custodia, e non di pena; devono tenersi separati dagli altri i prigionieri prevenuti di furto, di assassinio, o di altri delitti infamanti.

247. Le prigioni devono avere tutti i comodi, che esige l' umanità, e si devono avere per i prigionieri tutti quei riguardi, che si possono combinare colla sicurezza della persona detenuta.

248. I Tribunali, che presiedono alle prigioni, i Carcerieri, e gl' Inservienti devono prestarsi,

sotto pena di delitto di sevizie, a tutte le dimande ragionevoli dei detenuti.

CAPO DECIMO

TRIBUNALE DI CASSAZIONE.

249. Vi è per tutta la Repubblica un Tribunale di Cassazione: è composto di nove Membri, i quali si eleggono dal Corpo Legislativo a scrutinio segreto nel modo, che sarà prescritto dalla Legge, e per la prima volta dal Governo Provvisorio. Questo Tribunale pronunzia: 1.° sulle dimande di nullità contro i giudizj inappellabili proferiti dai Tribunali: 2.° sulle dimande di rimandare un giudizio da un Tribunale all' altro a motivo di sospetto legittimo, e di sicurezza pubblica: 3.° sulle quistioni d' incompetenza, e di nullità negli affari Criminali, e sugli atti di accusa contro un Tribunale intiero.

250. Il Tribunale di Cassazione non può in alcun caso giudicare del merito delle Cause, ma esso annulla i Giudicati, quando nei processi sono state violate le forme, o quando i Giudicati contengono espressa contravvenzione alla Legge, e rimette il merito della Causa al Tribunale, che deve prenderne cognizione.

251. Allorchè, dopo una annullazione, il secondo giudizio sopra il merito è attaccato coi

medesimi mezzi del primo, la quistione non può più essere agitata nel Tribunale di Cassazione senza essere stata sottomessa al Corpo Legislativo, che fa una Legge, a cui il Tribunale di Cassazione è obbligato di conformarsi. Ogni anno questo Tribunale invia ai due Consiglj una deputazione, che presenta loro lo stato dei giudizj pronunziati colla nota in margine, e il testo della Legge, che ha determinato il giudizio.

252. Vi è presso il Tribunale di Cassazione un Commissario del Governo; per mezzo di questo il Direttorio denunzia al detto Tribunale, senza pregiudizio del diritto delle Parti interessate, gli atti, per mezzo de' quali i Giudici hanno oltrepassato i loro poteri. Il Tribunale annulla questi atti, e se da essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto è denunziato al Corpo Legislativo, il quale fa il decreto di accusa dopo di avere intesi, o citati gl' incolpati.

253. Il Corpo Legislativo non può annullare li giudizj del Tribunale di Cassazione; può però procedere personalmente contro i Giudici, che avessero prevaricato.

254. Questo Tribunale si rinnova ogni anno per terzo.

CAPO UNDECIMO

Alta Corte di Giustizia.

255. Vi è un' Alta Corte di Giustizia per giudicare le accuse ammesse dal Corpo Legislativo, sia contro i suoi proprj Membri, sia contro quelli del Direttorio Esecutivo. L' Alta Corte di Giustizia è composta di cinque Giudici, di due Accusatori Nazionali, e di Alti Giurati nominati dai Comizj Elettorali delle Giurisdizioni.

256. L' Alta Corte di Giustizia non si forma che in virtù di un Proclama del Corpo Legislativo pubblicato dal Consiglio de' Sessanta. Essa si forma, e tiene le sue Sessioni nel luogo designato dal Proclama. Questo luogo non può essere più vicino di dieci miglia a quello, ove risiede il Corpo Legislativo.

257. Quando il Corpo Legislativo ha proclamato la formazione dell' Alta Corte di Giustizia, il Tribunale di Cassazione nomina quindici Cittadini in una Sessione pubblica, e fra questi ne elegge cinque a scrutinio segreto, che sono i cinque Giudici dell' Alta Corte di Giustizia. Essi scelgono fra di loro un Presidente.

258. Il Tribunale di Cassazione nomina nella medesima Sessione per via di scrutinio segreto alla maggiorità assoluta de' voti due dei suoi

Membri per fare presso l'Alta Corte di Giustizia le funzioni di Accusatori Nazionali.

259. Gli atti di accusa sono stesi dal Consiglio de' Sessanta.

260. Le Assemblee Elettorali di ogni Giurisdizione nominano tutti gli anni due Giurati per l'Alta Corte di Giustizia.

261. Il Direttorio fa stampare e pubblicare dopo un mese dall' epoca delle elezioni la lista dei Giurati nominati per l'Alta Corte di Giustizia.

CAPO DUODECIMO

DELLA FORZA ARMATA.

262. La Forza Armata è istituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell' interno il mantenimento dell' ordine, e l' esecuzione della Legge.

263. La Forza Armata è essenzialmente ubbidiente. Nessun Corpo armato può deliberare.

264. Essa si distingue in Guardia Nazionale, ed in Truppa assoldata.

265. Il Territorio della Repubblica è diviso in sette fino a dieci Divisioni Militari comandate ciascuna da un Ufficiale di Truppa di linea. Il Corpo Legislativo determinerà il numero, l' estensione, e la forza di ciascuna Divisione.

Della Guardia Nazionale.

266. La Guardia Nazionale è composta di tutti i Cittadini, e figli dei Cittadini in istato di portare le armi.

267. La sua organizzazione, e disciplina è eguale per tutta la Repubblica. Essa è determinata dal Corpo Legislativo. I Liguri, che sono atti a portare le armi, non possono esercitare i diritti di Cittadino, se non sono scritti al ruolo della Guardia Nazionale.

168. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non hanno luogo che relativamente al servizio; ed in tempo della sua durata.

269. Il comando della Guardia Nazionale di una Giurisdizione non può essere affidato abitualmente ad un solo Cittadino.

270. Il comando della Guardia Nazionale nel Comune di Genova non può essere abitualmente affidato ad un solo Cittadino.

271. Se si giudica necessario di radunare la Guardia Nazionale di una, o più Giurisdizioni, il Direttorio Esecutivo può nominare un Comandante temporaneo finchè dura l' urgenza.

272. Gli Uffiziali della Guardia Nazionale sono eletti a tempo dai Cittadini, che la compongono, e non possono essere rieletti, che dopo l' intervallo fissato dal Corpo Legislativo.

273. In ogni Cantone vi è un Capo della

Guardia Nazionale eletto da' suoi fratelli d'armi.

274. Ogni volta, che la Guardia Nazionale è comandata in nome della Legge, non può dispensarsi dall' ubbidire.

275. In caso di pericolo imminente qualunque Amministrazione Municipale richiede, ed ottiene la Guardia Nazionale dai Cantoni limitrofi, ma allora tanto l' Amministrazione Municipale, che ha richiesto, quanto i Capi della Guardia Nazionale, devono con sollecitudine renderne conto al Commissario del Governo, e questo al Direttorio.

Della Truppa Assoldata.

276. La Repubblica mantiene anche in tempo di pace una Truppa assoldata di Terra, ed una Forza Armata di Mare.

277. La Truppa si forma per arruolamento volontario, ed in caso di bisogno, nel modo che la Legge determina.

278. I Comandanti in Capo non sono nominati che in caso di guerra. Ricevono dal Direttorio Esecutivo delle Commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste Commissioni si limita ad una Campagna, ma possono essere prorogate.

279. La Truppa, e Marineria assoldate sono sottomesse a Leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizj, e per la natura delle pene.

280. Nessuna parte della Guardia Nazionale, nè della Truppa assoldata può agire per servizio

interiore della Repubblica, che sulla requisizione in iscritto delle Autorità Costituite nelle forme prescritte dalla Legge.

281. Nulladimeno il Corpo Legislativo determina i mezzi di assicurare colla Forza Armata l' esecuzione delle Leggi, e le procedure contro gli Accusati su tutto il Territorio Ligure. Niun Corpo di Truppa straniera può essere introdotto sul Territorio della Repubblica senza il previo consenso del Corpo Legislativo.

CAPO DECIMOTERZO

Delle Contribuzioni.

282. Continua il pagamento delle consuete imposizioni, finchè sia messo in attività un sistema daziario uniforme per tutta la Repubblica, ad eccezione però delle imposizioni, che sono abolite dalla presente Costituzione.

283. È abolita ogni imposizione sul grano, e sul vino, che si consumano dentro il Territorio della Repubblica. Sono però eccettuati i liquori, ed i vini forastieri.

284. Il Corpo Legislativo stabilisce ciascun anno la misura delle contribuzioni dirette per quel tempo, ed in quel modo, che meglio assicuri il vantaggio della Repubblica.

285. Il Corpo Legislativo stabilisce ogni anno

una imposizione personale; essa non deve cadere sopra quelli, che non possedono se non il necessario; gli altri devono portarla in proporzione delle loro facoltà.

286. Il Corpo Legislativo stabilisce qualunque genere di contribuzione, che da esso si reputa più opportuna: ma fra le ordinarie dovrà stabilirne una Territoriale. Tutti i beni di qualunque natura siano, inclusi i beni Ecclesiastici, che esistono nel Territorio della Repubblica, vi sono soggetti senza eccezione.

287. Il Corpo Legislativo estenderà il Porto-Franco a tutti i punti i più convenienti del Territorio della Repubblica. Potrà ancora sopprimerlo intieramente. In ogni cosa formerà un sistema daziario, che provvegga alla indennità della Cassa Nazionale.

288. Il Direttorio dirige la percezione delle contribuzioni, e veglia sulle medesime, ed il loro introito: dà a questo effetto tutti gli ordini necessarj.

189. I conti del ricevimento delle diverse contribuzioni, di tutte le rendite pubbliche, ed il conto generale delle spese pubbliche si stampano ogni anno.

290. Le liste di queste spese, ed introiti sono classificate secondo la loro natura. Esse esprimono le somme introitate, e le spese fatte ogni anno in ciascuna parte dell' Amministrazione generale.

291. Le Amministrazioni non possono nella ripartizione accrescere, o diminuire le contribuzioni fissate dal Corpo Legislativo, nè deliberare, o permettere senza esservi autorizzate da esso, alcun imprestito locale, a carico de' Cittadini della Giurisdizione, o del Comune.

292. Il solo Corpo Legislativo ha diritto di regolare la fabbricazione, ed emissione d' ogni specie di moneta, di fissarne il valore, ed il peso, e di determinarne il Tipo.

293. Il Direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete, e nomina gli Uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Tesoreria Nazionale.

294. Vi sono tre Commissarj della Tesoreria Nazionale eletti dal Consiglio dei Seniori sopra una lista di nove, che sarà presentata dal Consiglio dei Sessanta: continuano nelle loro funzioni per tre anni. Se ne cambia uno ogni anno, e può essere confermato una sola volta per altri tre anni: dopo questa conferma non può essere rieletto, che dopo la vacanza di due anni almeno.

295. I Commissarj della Tesoreria Nazionale sono incaricati: 1.° di vegliare sulla riscossione di tutti i denari Nazionali: 2.° di ordinare il giro dei fondi, e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte coll' assenso del Corpo Legislativo, mediante la firma di due di loro almeno: 3.° di

tenere un conto aperto d' introito ; ed esito col ricevitore delle contribuzioni dirette d' ogni Giurisdizione, e coi diversi pagatori distribuiti nelle Giurisdizioni: 4.° di mantenere con detti ricevitori, e pagatori, colle agenzie, ed Amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l' introito esatto, e regolare delle pubbliche rendite.

296. Non possono far eseguire alcun pagamento sotto la pena di prevaricazione se non in virtù: 1.° di un Decreto del Corpo Legislativo, e fino alla concorrenza delle somme decretate da lui sopra ciascun oggetto: 2.° di un ordine del Direttorio entro i limiti delle somme, che lascia a sua disposizione il Corpo Legislativo: 3.° di un mandato sottoscritto dal Ministro, a cui spetta questo genere di spesa. Questo mandato deve esprimere la data delle decisioni del Direttorio, e dei decreti del Corpo Legislativo, che autorizzano il pagamento.

297. Gli Esattori delle contribuzioni dirette in ogni Giurisdizione, le diverse Agenzie Nazionali, e i Pagatori nelle Giurisdizioni devono trasmettere alla Tesoreria i loro conti rispettivi: la Tesoreria Nazionale li verifica, e se li trova esatti, gli approva.

298. Il Corpo Legislativo elegge fuori del suo seno tre Censori sopra una lista di nove Individui da presentarsi al Consiglio dei Seniori, come

si prescrive per i Commissarj della Tesoreria Nazionale, perchè adempiano le incumbenze, delle quali parlano gli articoli seguenti.

299. Il conto generale delle entrate, e delle spese della Repubblica munito degli attestati, e ricapiti giustificativi, è presentato da' Commissarj della Tesoreria ai Censori, che lo verificano, e se regge, lo approvano.

300. I Censori della Centralità se vengono in cognizione colle loro osservazioni di qualche abuso, sono tenuti d' informarne il Corpo Legislativo, e di proporre nei loro rapporti le misure convenevoli agli interessi della Repubblica.

301. Il bilancio de' conti approvato da' Censori è reso pubblico colle stampe.

302. Terminato l' oggetto di loro incumbenza cessa la loro funzione, e sono indennizzati, come determina il Corpo Legislativo.

303. I Commissarj della Tesoreria, ed i Censori del conto non possono essere sospesi, e dimessi dal loro Ufficio, se non dal Corpo Legislativo; ma nell' intervallo, fra le sedute del Corpo Legislativo, il Direttorio può sospendere, e sorrogare provvisionalmente uno dei Commissarj della Tesoreria Nazionale, con l' obbligo però di farne rapporto all' uno, e all' altro Consiglio, tosto che ripigliano le loro funzioni.

CAPO DECIMOQUARTO

Instruzione Pubblica.

304. La Repubblica prende cura dell' istruzione dei suoi Cittadini.

305. In ogni Cantone vi è almeno una scuola primaria, nella quale i fanciulli imparano a leggere, scrivere, gli elementi del Calcolo, i principj della Morale, e la Costituzione.

306. La Repubblica provvede agli emolumenti dei Direttori di quese scuole primarie nel modo, che si determina dal Corpo Legislativo.

307. I Direttori sono eletti dalle rispettive Assemblee di Cantone per un triennio, e possono essere sospesi, e rimossi, ed anche ottenere conferma.

308. I Commissarj del Governo, intese le rispettive Municipalità propongono al Corpo Legislativo i Comuni, ne' quali è utile stabilire delle nuove Scuole, o migliorare le Scuole superiori alle primarie, avuto riguardo alla località, ed alla Popolazione.

309. Il Corpo Legislativo determina il numero, ed il luogo tanto delle Scuole primarie, quanto delle superiori.

310. Le rispettive Assemblee di Cantone ne eleggono i soggetti.

311. Il Corpo Legislativo è incaricato di formare un piano per tutti i stabilimenti di pubblica istruzione, educazione, e studio; questo piano deve essere uniforme in tutta la Repubblica. Il Corpo Legislativo prescrive pure il numero dei Professori, ne determina gli stipendj, e i requisiti.

312. Evvi per tutta la Repubblica un solo Istituto Nazionale incaricato a raccogliere le scoperte, ed a perfezionare le Arti, e le Scienze, principalmente l' Agricoltura, e la Navigazione, per le quali si stabiliscono ovunque si crederà più opportuno, delle pubbliche scuole, onde portarle al maggior grado di perfezione in tutta l' estensione della Repubblica.

313. I Professori dell' Instituto Nazionale sono eletti dal Direttorio. Quelli di qualunque Accademia, o Università che esistesse in qualunque Giurisdizione della Repubblica, sono pure eletti dal Direttorio sulla presentazione di una lista tripla, e che sarà formata dal predetto Instituto. Il Corpo Legislativo stabilisce, e sanziona il piano delle elezioni per gli uni, e per gli altri.

314. I diversi stabilimenti di pubblica istruzione non hanno fra di loro alcun rapporto di subordinazione, o di amministrativa corrispondenza.

315. Tutte le lascite destinate al mantenimento di pubbliche Scuole, e di Collegj particolari per la educazione della gioventù, sono

applicate agli oggetti contenuti nel presente articolo; salva però l'indennità di quegl'Individui, che avessero in loro favore una particolare chiamata.

316. Le pubbliche Scuole, che già esistono in qualche Comune della Repubblica, vi saranno conservate con le loro lascite rispettive, le quali saranno amministrate dalla Municipalità del Comune. Saranno però soggette al presente regolamento.

317. Vi è un Instituto Militare Nazionale nel luogo creduto dal Corpo Legislativo più opportuno. Vi sono nella Repubblica Scuole Militari subalterne. Il Corpo Legislativo ne determina il numero, ed i luoghi, e ne approva le rispettive organizzazioni.

318. I Cittadini possono formare degli stabilimenti d'istruzione, e di educazione, e formare società per concorrere al progresso delle Scienze, e delle Arti. Le Autorità Costituite vegliano sopra questi stabilimenti.

319. Dal Corpo Legislativo si stabiliscono delle Feste Nazionali in tutta la Repubblica per mantenere la fraternità fra i Cittadini, e per affezionarli alla Costituzione. Vi sarà particolarmente una gran Festa generale nel giorno 14 Giugno di ciascun anno, che rammemori al Popolo Ligure la sua rigenerazione.

CAPO DECIMOQUINTO

Relazioni Estere.

320. Il Direttorio Esecutivo nomina, e dà le istruzioni agli Agenti diplomatici incaricati o di risiedere stabilmente presso le Potenze Estere, o d' intavolare particolari negoziazioni.

321. La guerra non può essere decisa se non con un decreto del Corpo Legislativo sulla proposizione formale, e necessaria del Direttorio Esecutivo.

322. I due Consiglj concorrono nelle forme ordinarie al decreto, col quale vien decisa la guerra.

323. In caso di ostilità imminenti o cominciate, di minaccie, o preparativi di guerra contro la Repubblica Ligure, il Direttorio è tenuto d' impiegare per la difesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione, con obbligo di prevenirne immediatamente il Corpo Legislativo.

324. Può suggerire l' accrescimento di forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze potessero esigere.

325. Il solo Direttorio può mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, destribuire le forze di Terra, e di Mare, come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

326. È autorizzato a fare stipulazioni preli-

minari, cioè armistizj, neutralizzazioni, e trattati preliminari di pace.

327. Il Direttorio conchiude, sottoscrive o fa sottoscrivere con le Potenze Estere in nome della Repubblica tutti i trattati di Pace, di Alleanza, di Tregua, di Neutralità, di Commercio, ed altre convenzioni, che stima necessarie al bene della Repubblica, e ciò anche per mezzo di Agenti diplomatici da lui nominati.

328. Nessun Trattato, o Convenzione è valida, nè può eseguirsi, o avere forza, se non dopo la ratifica del Corpo Legislativo: il quale può tenere secreto, quando lo stimi opportuno, qualche articolo: questo però non potrà essere contrario agli Articoli palesi, e dovrà essere pubblicato al più presto possibile.

329. L' uno, e l' altro Consiglio deliberano in secreto, ossia in Comitato Generale sopra la guerra, e la pace.

CAPO DECIMOSESTO

Riforma della Costituzione.

330. Se l' esperienza facesse conoscere gl' inconvenienti di qualche Articolo della Costituzione, il Consiglio dei Seniori ne proporrà la revisione.

331. La proposizione del Consiglio dei Seniori è in questo caso sottomessa alla ratifica del Consiglio de' Sessanta.

332. Allorchè nello spazio di nove anni la proposizione del Consiglio dei Seniori ratificata da quello de' Sessanta, sarà stata fata in tre epoche diverse lontane almeno tre anni una dalla altra, si convocherà una Assemblea di riforma.

333. Per la prima volta però basta una sola proposizione del Consiglio dei Seniori ratificata da quello dei Sessanta, e può l' Assemblea di Riforma convocarsi dopo il terzo anno della Repubblica.

334. Quando ha luogo l' Assemblea di Riforma, si fa nella seguente maniera.

335. Il Consiglio de' Sessanta ne dà avviso al Direttorio, il quale fa radunare senza ritardo i Comizj Primarj per la formazione de' Comizj Elettorali, che dovranno eleggere al più presto possibile i Membri dell' Assemblea di Riforma in quella maniera medesima, nella quale si eleggono i Membri del Corpo Legislativo.

336. I Membri dell' Assemblea di Riforma si mandano dai diversi Distretti in quella stessa proporzione, che si osserva per la formazione del Corpo Legislativo. Avranno gli stessi requisiti dei Membri del Consiglio dei Seniori.

337. L' Assemblea di Riforma è composta di Sessanta Membri.

338. I Cittadini, che sono Membri del Corpo Legislativo, non possono essere nè Elettori, nè Deputati di Riforma.

339. Il Consiglio dei Seniori stabilisce il

luogo ove radunasi l' Assemblea di Riforma, che dovrà essere in distanza non minore di quindici miglia dalla residenza del Corpo Legislativo.

340. L'Assemblea ha la facoltà di cambiare il luogo della sua residenza, non violando però le Leggi della distanza prescritta nell'Articolo precedente.

341. Questa Assemblea non esercita alcuna funzione Legislativa, nè di Governo; ma si limita alla riforma dei soli Aricoli Costituzionali indicati dal Corpo Legislativo, e che le vengono trasmesi in iscritto dal Direttorio.

342. I Membri dell' Assemblea di Riforma deliberano in comune, e propongono la riforma entro il termine di giorni trenta al più.

343. Quest' Assemblea dirige immediatamente ai Comizj Primarj il progetto di Riforma da essa stabilito, e subito spedito il progetto, l' Assemblea è disciolta.

344. I Comizj Primarj accettano, o rigettano colla pluralità de' voti le proposte riforme. Questi Comizj non durano più di tre giorni.

345. La Costituzione resta nel suo pieno vigore, anche in ordine agli Articoli sottoposti a revisione, fino a tanto che non sia accetatta da' Comizj la riforma proposta.

346. I Membri dell' Assemblea di Riforma ricevono una indennizzazione di lire dodici del corso attuale al giorno.

347. Finchè durano le loro funzioni non possono

essere chiamati in giudizio, se nón per decreto della stessa Assemblea.

348. In nessun tempo possono essere chiamati in giudizio per rendere conto di quello, che hanno detto, o scritto nell' esercizio della loro incumbenza.

349. L' Assemblea di Riforma non interviene ad alcuna cerimonia. Ha il diritto di Polizia nel luogo della sua residenza, e nel circondario, che esssa determina.

350. Le sue Sessioni sono pubbliche, e si regolano come quelle del Corpo Legislativo. Chi è escluso dall' essere Membro del Corpo Legislativo, è escluso dall' essere Membro dell' Assemblea di Riforma.

CAPO DECIMOSETTIMO

Disposizioni Generali.

351. I Fedecommessi, Primogeniture, e Sostituzioni di qualunque specie, e denominazione sono incompatibili colla presente Costituzione. Non è più lecito d' instituirne per l' avvenire.

352. Il Corpo Legislativo determina dentro un anno il modo di soppressione dei Fedecommessi già esistenti.

353, Resta abolito il così detto gius di Avvocazione in tutta la sua estensione.

354. In tutti gli atti pubblici sarà inscritta

l' Era della Repubblica Ligure, che commincia il giorno 14 Giugno 1797.

355. Tutti i Funzionarj Pubblici avranno un distintivo, che sarà determinato dalla Legge.

356. La Legge pure determina quali Funzionarj Pubblici debbano avere una indennità, e a quale somma debba ascendere.

357. Non esiste tra i Cittadini alcuna superiorità, fuori che quelle de' Funzionarj Pubblici, e relativamente all' esercizio delle loro funzioni.

358. I Cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nei Comizj primarj, o nelle Assemblee Comunali, e nelle forme stabilite dalla Costituzione.

359. Ogni Individuo può presentare petizioni alle Autorità Costituite. Molti Individui possono presentarne, purchè siano sottoscritte da ognuno. Niuna associazione può presentarne collettivamente, fuorchè le Autorità Costituite, e solamente per oggetti relativi alle loro incumbenze. Nessuno individuo, nè alcuna particolare associazione può fare a nome del Popolo petizioni, o rappresentanze, e molto meno arrogarsi la qualificazione di Popolo Sovrano. La contravvenzione a questo Articolo è un attentato contro la sicurezza pubblica, ed i contravventori saranno arrestati, e processati a norma della Legge.

360. Ogni attrupamento armato è un attentato contro la sicurezza pubblica, e deve essere immediatamente disperso colla forza Armata.

361. Ogni attrupamento non armato deve egualmente essere disperso prima per via di comando verbale, quindi colla forza Armata, se è necessario.

362. Più Autorità Costituite non possono unirsi per deliberare insieme: nessun atto emanato da tale unione può essere eseguito.

363. Nessuno può portare insegne, che conservino la memoria di funzioni anteriormente esercitate, o di servigj prestati.

364. Nessun Cittadino può renunciare nè in tutto, nè in parte alla indennizzazione, o salario, che gli è accordato dalla Legge a cagione delle pubbliche funzioni.

365. I Cittadini, che ricusano le pubbliche cariche senza legittima causa da dichiararsi dal Corpo Legislativo, sono considerati indifferenti al bene della Patria.

366. Avvi nella Repubblica uniformità di pesi, di misure, e di monete.

Il Corpo Legislativo farà eseguire la disposizione di questo Articolo il più presto, che si potrà.

367. Non vi sono luoghi immuni dalle esecuzioni della giustizia nel Territorio della Repubblica.

368. La casa di ogni Cittadino è un asilo inviolabile: niuno può entrarvi fuorchè nei casi d'incendio, d'inondazione, o di chiamate, che vengano dall'interno della casa.

369. Può entrarvi la forza Armata in caso di rissa, o di tumultuario, o sospetto attruppamento;

o ancora per eseguirvi gli ordini delle Autorità Costituite, diretti contro qualunque Individuo, che sia stato precedentemente accusato, e decretato di cattura, a norma delle Leggi: Il tutto sotto la responsabilità delle Autorità Costituite, che hanno dato l'ordine dell' arresto.

370. È proibita ogni visita domiciliare, ed ogni esecuzione civile in tempo di notte. Sono permesse di giorno, e in virtù della Legge, e per la persona, e l'oggetto espressamente indicato nell'atto, che ordina la visita, o l'esecuzione.

371. Non possono formarsi corporazioni, nè associazioni contrarie all' ordine pubblico.

372. Nessuna Assemblea di Cittadini può qualificarsi per Società Popolare.

373. Nessuna Società Popolare, che si occupi di quistioni politiche, può corrispondere con altre, nè aggregarsi ad esse, nè tenere Sessioni pubbliche composte di Associati, e di Assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, e di eligibilità, nè arrogarsi diritto di esclusione, nè far portare ai suoi Membri alcun segno esteriore della loro associazione.

374. Non vi è privilegio, nè Maestranza, nè Corporazione, nè diritto di Collegio, o privativa di Arti, Mestieri, o Professioni, nè limitazione alla libertà del Commercio, all' esercizio delle Arti, e industria di qualunque specie, e particolarmente dell' Arte Tipografica. Sono comprese in questo articolo le Corporazioni di famiglia.

375. Provvisionalmente restano nello stato in cui si trovano, i Collegj, e le Corporazioni indicate. Il Corpo Legislativo è incaricato di trovare i mezzi più convenienti di accordare le soppressioni coll' indennità, che saranno giuste in favore di quegli Individui, che venissero a soffrire indebitamente del danno nello scioglimento di detti Corpi, e ciò dovrà eseguire fra il termine di un anno al più.

376. Qualunque privilegio esclusivo in questo genere, quando le circostanze lo rendono necessario, è essenzialmente provvisionale, e non ha effetto, che per un anno, se pure non è formalmente rinnovato. Non potrà però prolongarsi in qualunque caso oltre il termine di anni dieci.

377. La Legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, la salute dei Cittadini, e la fede pubblica. L' ammissione all' esercizio di queste professioni non può però giammai dipendere da alcuna prestazione pecuniaria.

378. Il Corpo Legislativo deve provvedere alla ricompensa degl' Inventori, o al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte, o produzioni.

379. I Padri di dieci figlj viventi avranno una gratificazione da determinarsi dal Corpo Legislativo.

380. Gli Stranieri stabiliti, o no nel Territorio della Repubblica Ligure succedono nelle

eredità dei loro Parenti stranieri, o Liguri. Essi possono contrattare, acquistare, e ricevere beni stabili nel Territorio della Repubblica, e disporne come Cittadini Liguri in tutte quelle maniere, che sono autorizzate dalle Leggi. Queste disposizioni però avranno luogo soltanto rispetto a quelle Nazioni, che hanno adottate le medesime dispozioni verso della Nazione Ligure.

381. Non può essere impedito a chi che sia di dire, scrivere, far stampare, e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Nessuno può essere responsabile di quel che ha scritto, o pubblicato colle stampe, o in qualunque altra maniera, se non nei casi preveduti dalla Legge. Per questi l' Autore, o lo Stampatore saranno responsabili.

382. La Repubblica Ligure per gli effetti civili, politici, ed economici non riconosce, che i Poteri Costituzionali, nè altre Leggi fuori di quelle, che emanano dal suo Corpo Legislativo. Queste Leggi sono le stesse per tutti i Cittadini senza alcuna distinzione.

383. La Nazione Ligure proclama, come garante della fede pubblica, che dopo una alienazione legalmente consumata di beni Nazionali, qualunque ne sia l' origine, l'acquirente legittimo non può esserne spogliato da qualunque terzo, salvo a questo il diritto di essere indennizzato dal Tesoro Nazionale, qualora vi sia luogo.

384. Non vi sono nella Repubblica esenzioni, nè privative, nè privilegj di alcuna sorte, che esimano alcun Cittadino dagli oneri comuni agli altri, o rivolgano a vantaggio privato i diritti, che sono comuni.

385. Nella Repubblica Ligure non vi sono distinzioni di Nobiltà, di Cavalleria, d'Ordini, di nascita, o di alcun altra maniera possibile.

386. Non vi sono Giurisdizioni, nè diritti Feudali, nè titoli, nè denominazioni, o prerogative, che ne derivano.

487. Nessuno dei Poteri instituiti dalla Costituzione ha il diritto di alterarla, salvo le riforme, che potranno esservi fatte secondo la disposizione del Capitolo 16.

388. Il debito pubblico è un carico sacro per la Nazione. I fondi, ed introiti della Repubblica sono ipotecati per sicurezza di tutti i suoi creditori.

389. Si dichiara soppressa, come incompatibile colla unità della Repubblica, e colla Sovranità dè Popolo qualunque Giurisdizione civile, e criminale della Banca di San Giorgio, e la proprietà, e l' ammistrazione delle Gabelle in essa trasfusa dallo antico Governo.

390. Sarà dal Corpo Legislativo determinato l' interesse annuale da corrispondersi per l' indennità dei Luogatarj, prendendo per termine medio la rendita de' Luoghi di dieci anni addietro. Sarà

pure calcolato nel modo sopraindicato il prodotto annuale degli stabili posseduti dalla Banca. Sarà questo dedotto dal totale dell' interesse annuo dei luoghi; ed il residuo formerà il debito annuale della Nazione verso i Luogatarj.

391. I depositi esistenti nella Banca formano un debito particolare della medesima.

392. Nel caso che qualche Popolazione si unisse al Territorio della Repubblica, il Corpo Legislativo determina il modo, nel quale essa concorrerà a nominare la Rappresentanza Nazionale.

393. Il Corpo Legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente Costituzione, che non possono essere messe in attività prontamente, e generalmente, onde la Repubblica non ne risenta detrimento.

394. La Nazione Ligure abborrisce la schiavitù, e non la soffre sul di lei Territorio.

395. I Cittadini avranno sempre presente, che dalle buone elezioni nelle Assemblee Primarie, ed Elettorali dipende principalmente la conservazione, e la prosperità della Repubblica.

396. Il Popolo Ligure confida il deposito della presente Costituzione alla fedeltà del Corpo Legislativo, del Direttorio Esecutivo, degli Amministratori, e dei Giudici, alla vigilanza dei Padri di famiglia, alla virtù delle Spose, e delle Madri, e al coraggio, e Patriotismo di tutti i Liguri.

DIVISIONE
DEL TERRITORIO
DELLA REPUBBLICA LIGURE.



LEGGE

IN NOME DELLA REPUBBLICA LIGURE.

Il Consiglio dei Sessanta considerando, che senza una divisione definitiva del Territorio Ligure non è possibile riparare ai mali incalcolabili cagionati alla Repubblica dal disordine funesto, in cui attualmente si trovano i Corpi Amministrativi, e il Potere Giudiziario, e più di tutto le finanze della Repubblica;

Considerando, che la Costituzione esige dal Corpo Legislativo questa definitiva divisione del Territorio, e che qualunque ulteriore ritardo anderebbe ad urtare contro l' espressa disposizione della Legge, dichiara che vi è urgenza.

Il Consiglio dopo di avere dichiarata l' urgenza prende la deliberazione seguente.

Il Territorio della Repubblica Ligure è diviso in venti Giurisdizioni, ed in cento cinquantasei Cantoni in tutto come dal seguente quadro.

Giurisdizione del Centro.

Genova, Capo-cantone, comprende gli abitanti fra le vecchie, e nuove mura, e comprende pure la Parrocchia degl' Incrocciati.

Vi sarà il Comizio Elettorale: un Tribunale civile, e criminale diviso in tre Sessioni composte di tre Membri per ciascuna, e sei Giudici di Pace di seconda classe, uno per ogni Quartiere, e gli altri due nel Circondario fra le vecchie, e nuove mura, cioè uno nella Parrocchia di S. Teodoro, e l' altro in quella di S. Vincenzo.

Giurisdizione di Lunigiana.

Confina da tramontana col Fiorentino in parte, ed in parte con gli ex-Feudi, da mezzodì col Mare, da levante col Territorio di Massa, e Carrara, e da ponente confina colla Giurisdizione del Golfo di Venere, ed è divisa in cinque Cantoni.

Capo-luogo, Sarzana col Tribunale civile, e criminale composto di tre Membri, e coi Comizj Elettorali.

Cantone. 1. Sarzana Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Sarzanello, Castel novo

con Giudice di Pace di prima classe. Ortonovo, Nicola, S. Stefano con Giudice di Pace di prima class e, Ponzano, Falcinello.

2. Bollano, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Castiglione.

3. Ameglia, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Telaro, e Monte Marcello.

4. Lerice, Capo-cantone, e Giudice di Pace di prima classe, Serra, Cetri, Trebbiano, S. Terenzo con Giudice di Pace di seconda classe, e Pugliola.

5. Capraja, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe.

Giurisdizione del Golfo di Venere.

Confina da tramontana con gli ex-Feudi, da mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione di Lunigiana, e da ponente colla Giurisdizione del Mesco, ed è divisa in otto Cantoni.

Capo-luogo, la Spezia con Tribunale civile, e criminale, come sopra, e coi Comizj Elettorali.

1. Spezia, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Pegazzano, Fabbiano, Malora, Cadamare, Biassa, Campiglia, Marinaco, Isola, Migliarina.

2. Vezzano-Soprano, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Vezzano-Sottano, S. Venerio, Valerano.

3. Tivegna, Capo-cantone con Giudice di

Pace di seconda classe, Bastrenoli, Follo, Sorbolo, e Carnea.

4. Arcola, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda Classe, sue Ville, e Pitelli.

5. Beverina, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Corvara, Polverara, e Padivarma.

6. Riccò, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Ponzò, Val di Pino, S. Benedetto, e Carpena.

7. Porto-Venere, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Panigaglia, e Fezzano.

8. Vernazza, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Corniglia, Manarola, e Rio Maggiore.

Giurisdizione del Mesco.

Confina da tramontana col Piacentino in parte, ed in parte col Pontremolese, da mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione del Golfo di Venere, e da ponente confina colla Giurisdizione del Gromolo. Contiene 11. Cantoni.

Il Capo-luogo, Levanto con Tribunale Civile, e Criminale, come sopra, e co' Comizj Elettorali.

1. Levanto, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe.

2. Montale, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, che starà dalla Chiesa. Chiesanuova, Ridarolo, Fontana, Lavagio-Rosso, Legnarc.

3. Monterosso, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe.

4. Pignone, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Bracelli, Casale, e Cassana.

5. Godano, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Scogna, Pignona, Antesio, Bergazana, Groppo, e Rio.

6. Brugnato, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Ripalta, Borghetto, Borzolo, Cornice, e Cangia.

7. Pieve di Zignago, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Sasseta, Torpiana, Valgioncata, e Serò.

8. Carro, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Castello.

9. Carrodano inferiore, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Carrodano superiore, Lago, Pogliasca, e Matalanà.

10. Montaretto, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Bonasola, S. Giorgio, e Framura.

11. Deiva, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Mezzema, Piazza, e Castagnola.

Giurisdizione del Gromolo e della Vara.

Confina da tramontana col Piacentino, da mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione del Mesco, e da ponente con la Giurisdizione dell' Entella, ed è divisa in sette Cantoni.

Capo-luogo, Sestri, e Varese alternativamente coi Comizj Elettorali, e Tribunali civile, e criminale, come sopra, cominciando ora da Sestri.

1. Sestri, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, quando non vi risiede il Tribunale, e di prima, quando ha la residenza del Tribunale. Lo stesso si praticherà per Varese, e per tutti quegli altri Comuni, che hanno il Capo-luogo a vicenda. S. Stefano, S. Bernardo delle Cassine, Loto, Barassi, Sorlana, Cereto, S. Bartolommeo, Tregoso, S.ta Margherita, e S.ta Vittoria.

2. Casarza, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Velici, Bargone, Masasco, Cardini, Arzeno, Statale, e Nascio.

3. Castiglione, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, S. Pier di Frascato, Missano, Velva, Campeglj, e Masso.

4. Varese, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima, e seconda classe a vicenda, come sopra. S. Pier di Vara, Salino, Castola, Porciorasco, Teviggio, Caranza, Buto, e Montale.

5. Comuneglia, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Torricello, Cassego, e Valletti.

6. Maissana, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Tavarone, S.ta Maria di Campora, Chiama, ed Ossegna, e Cembrano.

7. Moneglia, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Lemiggio e S. Saturnino.

GIURISDIZIONE DELL' ENTELLA.

Confina da tramontana coi Gioghi dell' Appennino, da mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione del Gromolo, e da ponente confina colla Giurisdizione del Golfo Tigulio; contiene sei Cantoni.

Capo-luogo Chiavari con Tribunale civile, e criminale, come sopra, e radunanza di Comizj Elettorali.

1. Chiavari, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Bacesa, S. Pietro delle Canne, Rovereto, Maxena, Campodonico, Rì, e Caperana.

2. Lavagna, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Cavi, Centaura, Cogorno, Brecaneca, S. Salvatore, Chiappa, Costa, e Panesi.

3. Carasco, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Graveglia, Paggi, Revarola, S. Pier di Sturla, S.ta Maria di Sturla, S. Martino de' Monti, e S. Bartolommeo di Levi.

4. S.ta Maria di Camposasco nella fossa dei Peirani, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, S. Colombano, Vignale, Certenoli, Romaggi, e S. Ruffino, Celesia, e Baranzuolo, con Giudice di Pace di seconda classe per questi due Comuni.

5. Borzonasca, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Levaggi, Accero, Temossi, Careglj, Borcone, Montemoglio, e Porcile, sopra la Croce con Giudice di Pace di seconda classe, Prate, e Mezanego con Giudice di Pace di prima classe. Alle Prate, Borgonovo, Vignolo, e Forca.

6. Conscenti, Garibaldo, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Pontori, Reppia, Zerli, Caminata, Sambuceneto, e Nè.

Giurisdizione del Golfo Tigulio.

Confina da tramontana col giogo dei Monti Appennini, da mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione dell' Entella, e da ponente confina colla Giurisdizione delle Frutta; contiene otto Cantoni.

Capo-luogo Rapallo, ove risiede il Tribunale Civile, e Criminale composto di tre Membri, e vi è radunanza dei Comizj Elettorali.

1. Rapallo, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Monte, S. Michele d'Olivastro, S. Pietro di Novella, S. Massimo, Sta. Maria di Campo, S. Martino di Noceto, S. Andrea di Foggia, e S. Quirico.

2. Zoagli, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Semorile, S. Pietro di Rovereto, S. Ambrogio della Costa.

3. Sta. Margarita, Capo-cantone con Giudice di

Pace di seconda classe, S. Siro, e S. Lorenzo della Costa.

4. S. Giacomo di Corte, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Portofino, e Nozarego.

5. Pian-de-Ratti nella Parrocchia di Soglio, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Canerale, Coreglia, Calvari.

6. Lorsica, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Favale, ed Orero.

7. Ponte di Cicagna, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Cicagna, Verzi, Dezerega, e Campo-Desasco.

8. Ferrado nella Parrocchia de' Mocconesi, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Gattorna, e Cornia.

Giurisdizione delle Frutta.

Confina da tramontana colla Giurisdizione dei Monti Liguri orientali mediante il giogo degli Appennini, da mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione del Golfo Tigulio, e da ponente confina colla Giurisdizione di Bisagno. Contiene sei Cantoni.

Capo-luogo, Recco con Tribunale civile, e criminale come sopra, e radunanza dei Comizj Elettorali.

1. Recco, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Megli, Avegno, Testana, Polanesi, e Vexina.

2. Camogli, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima clase, Ruta.

3. Sori, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, S. Appolinare, Teriasca, Canepa, Capreno, e S. Bartolomeo di Bussonengo.

4. Bogliasco, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Pieve di Sori.

5. Uscio; Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Salto, Pian-de-Preti, e Tetrile, Tribogna con Giudice di Pace di seconda clase.

6. Neirone, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Roccatagliata, Ognio, Valle, e Lumarzo.

Giurisdizione del Bisagno.

Confina da tramontana colla Giurisdizione dei Monti Liguri Occidentali mediante il giogo dello Appennino, da mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione delle Frutta, e da ponente confina colla Giurisdizione di Polcevera, e con quella del centro. Contiene sei Cantoni.

Capo-luogo, S. Martino d' Albaro, in cui risiede il Tribunale civile, e criminale di tre Membri, e vi si radunano i Comizj Elettorali.

Cantone 1. S. Martino d'Albaro, Capo-cantone, con Giudice di Pace di seconda classe, Quarto,

Apparizione, S. Fruttuoso, S. Francesco d'Albaro con Giudice di Pace di seconda classe, Foce.

2. Marassi, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, che risiede al Ponterotto. Quezzi, Casamaveri, Staglieno, e Montesignano.

3. S. Siro di Struppa, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, S. Martino di Struppa, SS. Cosma, e Damiano Molasana, ed Aggio.

4. Bavari, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, S. Desiderio, Nasche, Premanego, e Fontaneggi.

5. S.ta Maria di Bargagli, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Taxo, Viganego, Tasso, Panessi, Villebona, Boasi, Calvari, Marsiglia, Rosso, Davagna, e Moranego.

6. Nervi, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, S. Ilario, Quinto, e Castagna.

Giurisdizione de' Monti Liguri Orientali.

Confina da tramontana col Bobbiese, e col Piacentino, da mezzodì colle Giurisdizioni del Golfo Tigulio, e delle Frutta mediante il giogo dell' Appennino, da levante col Piacentino, e da ponente confina colla Giurisdizione de' Monti Liguri Occidentali: è divisa in undici Cantoni.

Capo-luogo, Ottone, Torriglia, e S. Stefano a vicenda con Tribunale civile, e criminale di

tre Membri, e Comizj Elettorali pure a vicenda, cominciando da Ottone.

Cantone. 1. Ottone, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima, e secouda clase, a vicenda come sopra, Carisasca, Cerignale, Selva, Orezzoli, Ottone, Soprano, e Frassi.

2. Rovegno Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Casanova, Moglia, e Spescia.

3. Gorreto, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Fontanarossa, Barchi, Bertassi, Alpe, e Campi.

4. Zerba, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Boglj, Vezemo, Belnome, Gereto, Suzzi, Arbana, e Lei.

5. Corbesassi, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Pregola, Colleri, Prato, longo, Lama, Brallo, e Cincerato.

6. Torriglia, Capo-cantone colla sua sola Parrocchia, con Giudice di Pace di prima, e di seconda classe, a vicenda come sopra.

7. Montebruno, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Canale, Fontanigorda.

8. Rondanina, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Propate, Cassingheno, e Carpeneto.

9. S. Stefano, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima, e seconda classe, a vicenda come sopra, Pievetta, Alpe-Piana, ed Allegrezze.

10. Cabanne, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Rosoaglio, e Priosa.

11. Carrega, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Agneto, Campazzi, Vegni, Cartisegna.

Giurisdizione de' Monti Liguri Occidentali.

Confina da tramontana col Tortonese, da mezzodì colla Giurisdizione di Bisagno, e Polcevera, da levante colla Giurisdizione de' Monti Liguri orientali, e da ponente confina colla Giurisdizione del Lemo. È divisa in 13 Cantoni.

Capo-luogo, La Croce alternativamente con quei Comuni, che saranno designati dal Corpo Legislativo: vi è il Tribunale civile, e criminale composto di tre Membri, e vi si radunano Comizj Elettorali.

Cantone 1. Croce, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda, e di prima classe alternativamente, come sopra, Noceto, Vobbia, Valenzona, Arezzo, e S. Antonio.

2. Cassella, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Senarega, Vacarezza, Tonno, Pareto, e Carsi.

3. Montoggio, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Frassinello.

4. Savignone, Capo-cantone con Giudice di

Pace di seconda classe, Valcalda, Nenno, e Clavarezza.

5. Dusalla, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Semino, e Crisola.

6. Ronco, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Borgo Scrivia, e Pietra Fraccia.

7. Isola del Cantone, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Borlasca, Marmassana, e Prarolo.

8. Cabella, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Casola, Piuzzo, Volpara, e Daglio.

9. Rocchetta, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Pagliaro, Roccaforte, e S. Martino.

10. Cantalupo, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Besante, Pallavicino, Zebedassi, Albera, e Vandersi.

11. Mongiardino, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Dova, Vergagni, e Cerendero.

12. Garbagna, Capo-cantone, con Giudice di Pace di prima classe, Vargo.

13. Grondona, Capo-cantone, con Giudice di Pace di seconda classe, Sasso, Lemi, Variana, e Montesoro.

Giurisdizione del Lemo.

Confina da tramontana col Tortonese, da mezzodì colla Giurisdizione della Polcevera, da

levante coi Monti Liguri occidentali, e da ponente confina col Monferrato; contiene cinque Cantoni.

Capo-luogo, Novi col Tribunale civile, e criminale composto di tre Membri, ed i Comizj Elettorali in Gavi.

Cantone 1. Nove, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe.

2. Gavi, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Rigoroso, e Pratolongo.

3. Parodi, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, S. Remigio, S.ta Maria di Tramontana, S. Stefano, S. Maziano, e Capanne di Marcarolo.

4. Voltaggio, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Fiaccone, Tegli, e Sottovalle.

5. Arquata, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Vocemola.

Giurisdizione della Polcevera.

Confina da tramontana colla Giurisdizione de Lemo, mediante il giogo dell' Appennino, da mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione della Centrale, ed in parte del Bisagno, e Monti Liguri occidentali, e da ponente confina colla Giurisdizione della Cerusa, contiene 12. Cantoni.

Capo-luogo, Rivarolo col Tribunale civile, e criminale di tre Membri, e coi Comizj Elettorali.

Cantone 1. Rivarolo, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Promotorio, Begato, Gemignano, e Morta.

2. Sampierdarena, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe.

3. Cornigliano, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Coronata, e Fegino.

4. Ceranesi, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Livellato, S. Carlo di Cese, Paravanico, e Torbi.

5. Larvego, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Langasco, Isoverde, e Gallaneto.

6. S. Cipriano, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Cesino.

7. Sestri di ponente, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Parrocchia di S. Gio: Battista, Multedo, e Borzoli.

8. Brasile, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Cremeno, Casanova.

9. S. Quirico, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, S. Biagio, e Morego.

10. Serra, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Montanesi, Voirè, e Pedemonte.

11. Mignanego, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Paveto, Fumeri, e Giovi.

12. S. Olcese, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Pino, Orero, Manesseno, e Comago.

Giurisdizione della Cerusa.

Confina da tramontana col Monferrato, da levante colla Giurisdizione della Polcevera, mediante la Varena, ed in parte colla Giurisdizione del Lemo, da mezzodì col Mare, e da ponente confina colla Giurisdizione di Colombo. Contiene otto Cantoni.

Capo-luogo, Voltri, ed Ovada, alternativamente col Tribunale civile, e criminale di tre Membri, principiando da Voltri; i Comizj Elettorali saranno in Campo Freddo.

Cantone 1. Voltri, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima, e seconda classe alternativamente come sopra, Mele, e Crevari.

2. Arenzano, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe.

3. Prà, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Sapello, e Palmaro, Pegli con Giudice di Pace di seconda classe.

4. Masone, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe.

5. Campo Freddo, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe.

6. Rossiglione inferiore, Capo-cantone, con Giudice di Pace di seconda classe, Rossiglione superiore.

7. S. Pietro d'Olba, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, S.ta Maria di Figlietto, e Martina.

8. Ovada, Capo-cantone con Giudice di Pace a vicenda con Volti come sopra, S. Lorenzo, Costa.

GIURISDIZIONE DI COLOMBO.

Confina da tramontana colle Langhe del Monferrato, da mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione della Cerusa, e da ponente delle Arene Candide. Contiene 11 Cantoni.

Capo-luogo, Savona, col Tribunale civile, e criminale composto di tre Membri con i Comizj Elettorali.

Cantone 1. Savona, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Lavagnola, Leggino, e S. Bernardo.

2. Spotorno, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Berzezzi.

3. Quigliano, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Cadibona, Riviasca, Montagna, Frabusa, e Valeggia.

4. Vado, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Segno.

5. Albisola Marina, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe.

6. Albisola superiore, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Elera.

7. Celle, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Sanda.

8. Cocoleto, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Lerca.

9. Stella S. Gio: Battista, Capo-cantone, con Giudice di Pace di prima classe, S. Bernardo, S. Martino, e Gameragna.

10. Sassello, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Ciampanù, e Palo.

11. Varazze, Capo-cantone, con Giudice di Pace di prima classe, Casanova, ed Alpicella.

Giurisdizione delle Arene Candide.

Confina da tramontana colle Langhe del Monferrato a mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione di Colombo, e da ponente confina colla Giurisdizione della Centa in parte, e in parte collo Stato Sardo. È divisa in dieci Cantoni.

Capo-luogo, Finale-Marina, ove saranno i Comizj Elettorali.

Il Tribunale civile, e criminale risiederà al Borgo.

Cantone 1. Finale-Marina, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Finale-Borgo, Varigotti, Calvisio, Verzi, e Pia.

2. Tuirano, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Boissano.

3. Pietra, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Verezzi, Borzi, Giustenice, Ranzi, e Verzi.

4. Bardino vecchio, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Bardino nuovo, Magliolo, Tovo, e Gorra.

5. Feglino, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Monticello, ed Orco.

6. Calice, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Rialto, Vene, e Carbuta.

7. Noli, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Magnone, Portio, Vose, Vezzi, e Tosse.

8. Carcare, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Pallare.

9. Bormida, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Ronchi, ed Oziglia.

10. Calizzano, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Massimino, e Vetria.

Giurisdizione della Centa.

Confina da tramontana collo Stato Piemontese, da mezzodì col Mare, da levante colla Giurisdizione delle Arene Candide, e da ponente confina colla Giurisdizione del Capo delle Mele. Contiene otto Cantoni.

Capo-luogo, Albenga, e la Pieve, col Tribunale, e coi Comizj Elettorali a vicenda, cominciando da Albenga.

Cantone 1. Albenga, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima, e seconda classe, alternativamente come sopra, S. Fedele, e Lusignano, Villanova con Giudice di Pace di seconda classe, Marta, e Bussoleto, Ortovero, con Giudice di Pace di seconda classe, Bastia, e Leca, Cisano

con Giudice di Pace di seconda classe, Salea, e Campochiesa.

2. Ceriale, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Peagna, Borghetto, e Pattarello.

3. Zuccarello, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Erli, e S. Martino, Castelvecchio, e Castelnovo, Castel libero, e Vecersio.

4. Casanova, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Bassanico, Bosco, Marmoreo, Malemo, Degola, Rigo, Velego con Giudice di Pace di seconda classe, Cartari, Sigiolo, Zinestro, Poggio, Bottaro, Degna, Monte-Calvo, Ubaga, e Ubaghetta.

5. Onzo, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Puglia, Vendone, Aquila, Salino, Carena, e Bacelega.

6. Ranzo, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Vesalico, Borghetto, Lenzari, Gazzo, Gavenola, e Leverone.

7. Cosio, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Mendatica, Pornassio con Giudice di Pace di seconda classe.

8. Pieve, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe in mancanza del Tribunale, Acquetico, Teco, Trastanello, Troasta, Armo con Giudice di Pace di seconda classe, Moano, Bellandi, Nirasca, Muzio, Calderara, e Ligassorio.

Giurisdizione del Capo delle Mele.

Confina da tramontana, e da ponente col Territorio di Oneglia, da mezzodì col Mare, e da levante colla Giurisdizione della Centa. Contiene sei Cantoni.

Capo-luogo, Alassio coi Comizj Elettorali, il Tribunale a vicenda con Diano-Castello, cominciando da Alassio.

Cantone 1. Alassio, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, quando non ha la residenza del Tribunale, e di seconda classe, quando vi risiede il Tribunale, Moglio, Solva, e Caso.

2. Laigueglia, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Colla de' Micheli.

3. S. Gio: Battista di Andora, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, S. Bartolomeo, S. Pietro, Conna, Multedo, e Rollo.

4. Diano-Marina, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Diano-Castello, Calderina, S. Pietro delle due acque, Varcavello, Muratori, Burganzo, Borello, Arentino, Evigno.

5. Cervo, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Chiappa, S. Bartolomeo, e Pattarola.

6. Villa-Faraldi, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Tovo, Deglio, e Riva.

Giurisdizione degli Ulivi.

Confinna da tramontana, e da levante col Territorio d' Oneglia, da mezzodì col Mare, e da ponente confina colla Giurisdizione delle Palme. Contiene quattro Cantoni.

Capo-luogo, Porto-Maurizio col Tribunale civile, e criminale composto di tre Membri, e coi Comizj Elettorali.

Cantone 1. Porto-Maurizio, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Massabovi, Artallo, Ajcardi, Pioni, Poggi, Ricci, Caramagna inferiore, e S. Lorenzo orientale.

2. Dolcedo-Piazza, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Pietrabruna, Torrazza con Giudice di Pace di seconda classe, Caramagna Superiore, Morteo, Monterosso, e Cantalupo.

3. Lengueglietta, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Torre de' Paponi, Boscomare, S. Lorenzo occidentale, e Costa-Rainera orientale.

4. S. Stefano, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Cipressa, Costa-Rainera occidentale, e Terzorio.

Giurisdizione delle Palme.

Confina da tramontana col Territorio della Briga, da mezzodì col Mare da levante, colla

Giurisdizione degli Ulivi, e da ponente, col Territorio di Mentone. Contiene 10 Cantoni.

Capo-luogo, S. Remo con Tribunale civile, e criminale, composto di tre Membri, e coi Comizj Elettorali.

Cantone. 1. S. Remo, Capo-cantone, vi sono due Giudici di Pace di seconda classe, e Verezzo.

2. Taggia, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe: Bussana, con Giudice di Pace di seconda classe: Castellaro, Pompejana inferiore, e superiore, e Riva.

3. Badalucco, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe.

4. Triora, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe: Molini, Andagna, Corte, Glori, e sue adiacenze: Montalto, con Giudice di Pace di seconda classe.

5. Ceriana, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe.

6. Castelfranco, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Bajardo.

7. Colla, Capo-cantone con Giudice di Pace di seconda classe, Ospitaletti.

8. Bordighera, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Borghetto, Vallebona, e Sasso, Valle Crosia, con Giudice di Pace di seconda classe, S. Biagio, Saldano, e Camporosso.

9. Penna, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Olivetta.

10. Ventimiglia, Capo-cantone con Giudice di Pace di prima classe, Bevere, Airole, con Giudice di Pace di seconda classe.

Il Corpo Legislativo rettificherà in appresso la divisione presente in tutte quelle parti, che meritassero di essere rettificate.

Dalla Sala di sua residenza nel Palazzo Nazionale li 18 Aprile 1798, anno I. della Repubblica Ligure, seduta della sera.

Ardizzoni, Presidente;
D'Aste, Lombardi, Segr.

IL CONSIGLIO DE' SENIORI

Fatta considerazione sull' importanza della definitiva divisione del Territorio Ligure, dalla quale ne dipendono tutte le subalterne stabili operazioni politiche, giudiziarie, ed economiche, contemplate dalla Costituzione, di modo che la suddetta territoriale divisione può riputarsi come il primordio della permanente organizzazione della Repubblica.

Il Consiglio pertanto riconosce l' urgenza di determinarla senza maggiore ritardo.

Indi approva la suddescritta deliberazione, che provvede sul mentovato oggetto.

Dalla Sala di sua residenza nel Palazzo Nazionale li 26 Aprile 1798, anno I. della Repubblica Ligure.

Boccardo, Presidente;
Basteri, Pizzorni, Segr.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge del Corpo Legislativo quì sopra espressa sia pubblicata, eseguita, e munita del sigillo della Repubblica.

Dalla residenza interinale di Carignano li 28 Aprile 1798 anno primo della Repubblica Ligure.

Littardi, Presidente;

Sommariva, Segr. Gen.

ORGANIZZAZIONE

DEL

POTERE GIUDIZIARIO

E DEI CORPI AMMINISTRATIVI



LEGGE

IN NOME DELLA REPUBBLICA LIGURE.

Il Consiglio de' Sessanta considerando, che la divisione del Territorio Ligure non può essere messa in attività senza una Legge, che determini l' organizzazione del Potere Giudiziario, e dei diversi Corpi Amministrativi;

Considerando, che in difetto di questa pronta provvidenza ne soffre sommamente l' amminisrazione della Giustizia, e paralizzate rimangono pressochè tutte le operazioni del Potere Esecutivo con grave detrimento della cosa pubblica; dichiara che vi è urgenza.

Il Consiglio dopo di avere dichiarata l' urgenza prende la deliberazione seguente:

1. Il Territorio Ligure è diviso in venti Giurisdizioni: ciascuna Giurisdizione è divisa in Cantoni, e ciascun Cantone in Comuni, come

nel quadro di divisione del Territorio Ligure stabilito con Legge de' 18, e 26 Aprile.

2. Ciascuna Parrocchia forma un Comune ancorchè comprenda più Luoghi, o Borgate di denominazione diversa: se però in una stessa Città, o Borgo esistono più Parrocchie, non formano allora fra tutte che un solo Comune.

3. Il Circondario di ciascuna Giurisdizione è determinato dall' attuale Territorio, e Circondario de' rispettivi Cantoni, che concorrono a formarla; e quello di ciascun Cantone è determinato dall' attuale Territorio, e Circondario delle rispettive Parrocchie, o Borgate di esse, che concorrono a formarlo.

4. Il Corpo Legislativo rettificherà in appresso la divisione contenuta nella detta Legge in tutte quelle parti, che meritassero di essere rettificate.

5. L' unione di più Comuni, o Borgate di essi in un Cantone, e l' unione di più Cantoni in una Giurisdizione non altera i rispettivi loro interessi, ed è ristretta agli oggetti seguenti:

Dei Comuni.

6. In ciascun Comune, ossia Parrocchia vi è nel tempo prescritto dalla Costituzione un Comizio Primario, che non può essere minore di trecento, nè maggiore di seicento Cittadini attivi dello stesso Comune, compresi gli assenti, che avrebbero diritto di votarvi se fossero presenti.

7. Se i Cittadini attivi d' un Comune fra presenti, ed assenti, come sopra, non arrivano al numero di trecento, si uniscono in tale caso per i Comizj Primarj con altro dei Comuni vicini dello stesso Cantone, che è loro indicato dal Direttorio Esecutivo per mezzo del Commissario nelle rispettive Giurisdizioni.

8. Dove però eccedono il numero di seicento, si dividono allora in più Comizj Primarj, niuno de' quali sia minore di trecento.

9. Vi è pure in ciascun Comune una Municipalità, che si elegge, e si rinnova ogni anno per terzo, fra i Cittadini domiciliati da un anno almeno nello stesso Comune.

10. Ne' Comuni, che non hanno maggiore popolazione di cinquecento anime, la Municipalità è composta di tre membri; se eccede cinquecento anime fino alle duemila, è composta di cinque; dalle duemila fino alle quatromila è composta di sette; dalle quattromila in su è composta di nove membri.

11. Nella Centrale però è composta di 30 Membri, che si dividono in sei Comitati alla forma della Costituzione.

I detti Comitati si dovranno rinnovare per terzo ogni quattro mesi col metodo prescritto all' art. 18. Le estrazioni a sorte saranno fatte dal Presidente della Municipalità.

12. Per questa prima volta si eleggono col

metodo di elezione, che è determinato in appresso, tutte le Municipalità dai Comizj Elettorali delle rispettive Giurisdizioni.

13. Nell' anno venturo, e successivi, le dette Municipalità si rinnoveranno per terzo ogni anno dalli Comizj Primarj col metodo d'elezione, da stabilirsi in appresso dal Corpo Legislativo.

14. Ciascun Comizio Primario rinnova per terzo la Municipalità del suo Comune.

15. In quelle Comuni però, che per mancanza di trecento Cittadini attivi, come sopra, non possono formare un Comizio Primario, si rinnova il terzo della Municipalità da un' Assemblea Comunale dei Cittadini attivi del rispettivo Comune, la quale si raduna al detto effetto nel giorno immediatamente successivo allo scioglimento dei Comizj Primarj.

16. Per quelli Comuni, che formando più Comizj Primarj, i quali non possono fra di loro corrispondere, trovassero difficile di eseguire la rinnovazione del terzo della loro Municipalità, provvederà in appresso il Corpo Legislativo.

17. Il terzo della Municipalità, che deve sortire per i primi due anni, è estratto a sorte dal Presidente definitivo del Comizio Primario, o Assemblea Comunale, che deve, come sopra, farne la rinnovazione.

18. Ove la Municipalità è composta di cinque Membri, in ciascun de' primi due anni se ne

estraggono a sorte, e si rimpiazzano due Membri; nel terzo anno si rimpiazza il quinto Membro, che vi è rimasto.

19. Ove la Municipalità è composta di sette Membri, in ciascuno dei primi due anni se ne estraggono a sorte, e si rimpiazzano due Membri; nel terzo anno si rimpiazzano li tre restanti cosicchè niuno possa restare in carica più di tre anni.

20. Quelli di detti Membri, che devono sortire, continuano nell' esercizio delle loro funzioni fino all' installazione dei nuovi eletti, la quale si farà nel giorno 22 Maggio, mediante la radunanza della Municipalità, che passa immediatamente all' elezione del Protocollista, e degli Aggiunti, che crede necessarj, ed indi rinnova i Comitati.

21. Per quest' anno s' installano le nuove Municipalità, ed entrano in carica entro giorni tre al più, dalla rispettiva loro elezione.

Dei Cantoni.

22. Vi è in ciascun Cantone un' Assemblea di Cantone, la quale però non può mai riunirsi senza la precedente convocazione del Commissario del Governo per ordine del Direttorio Esecutivo.

23. Queste Assemblee di Cantone qualora sieno convocate, si riuniscono nel Capo-luogo del Cantone. Le loro funzioni sono di ripartire

le contribuzioni, di vegliare su quegli oggetti, che interessano tutto il Cantone, o almeno più d' un Comune del medesimo, e di eleggere gli infrascritti Assessori del Giudice, o Giudici di Pace dello stesso Cantone. Il D. E. per tutti gli oggetti suddetti dovrà per mezzo del suo Commissario convocare almeno ogni trimestre le Assemblee di Cantone.

25. Dove il Cantone si forma da un solo Comune, l' Assemblea di Cantone non è altra cosa, che la Municipalità dello stesso Comune.

26. Ma se il Cantone è diviso in più Comuni, l' Assemblea di Cantone è allora composta di tanti Membri, quante sono le Municipalità de' Cantoni appartenenti allo stesso Cantone. Ciascuna delle medesime Municipalità elegge a tale effetto uno de' suoi Membri, che interviene alla detta Assemblea.

27. A queste Assemblee de' Cantoni composti di più Comuni, presiede il Giudice di Pace, che ha la residenza nel luogo Capo-cantone. E quando in un Capo-cantone vi sono più Giudici di Pace, fra tutti ha la preferenza il Seniore. Serve alla medesima di Protocollista quello della Municipalità dello stesso Capo-cantone, che forma per le dette Assemblee un registro, e protocollo distinto.

28. Vi è pure in ogni Cantone uno o più Giudici di Pace, come è distinto nel quadro,

riportato nella Legge suddetta; devono avere l'età di anni 30. Durano in carica un anno; possono però essere rieletti dalli Comizi Elettorali della Giurisdizione, ai quali spetta di farne l'elezione.

29. Ha ciascuno de' medesimi Giudici la facoltà di eleggersi un aggiunto per registrare gli atti, e può amoverlo quando stima.

30. Ne' Comuni, ai quali sono assegnati più Giudici di Pace per doversi da ciascuno esercitare le sue funzioni nei diversi rispettivi Locali, o Quartieri dello stesso Comune, hanno essi la scelta del Locale, o Quartiere secondo il numero de' voti, con li quali sono stati eletti, incominciando da quello, che è stato eletto con più voti, e così gradatamente. In parità di voti la sorte decide.

31. Sono destinti i Giudici di Pace in due classi. Le attribuzioni di quelli della seconda si ristringono:

1.° A convocare, e presiedere al Tribunale di famiglia, che nei modi, e forme da stabilirsi dal Corpo Legislativo provvede alla tutela, e cura de' pupilli, e minori sprovvisti di tutore, o curatore testamentario; degli assenti, che non hanno lasciato veruno alla custodia, e amministrazione de' loro beni; e dei prodighi, furiosi, dementi, o imbecilli, ai quali è interdetta l'amministrazione delle loro sostanze. Questo Tribunale è composto di tre dei più prossimi loro

rispettivi parenti, ed in mancanza di essi entro il Circondario del Cantone è composto, di tre probi vicini, o amici prescelti dal Giudice di Pace.

2.° A giudicare sulla sola citazione della parte senza libello, e formalità di processo, ed inappellabilmente tutte le cause, questioni, e differenze, che non eccedono la somma di ll. 50. di moneta ora corrente, e sono per azioni puramente personali, o relative a cose mobili non eccedenti il valore di detta somma.

3.° A giudicare appellabilmente, in via sommaria, ed osservate nel resto le forme dalla Legge prescritte, le cause, ed azioni così reali, come personali, o miste, e relative a cose così mobili, come stabili, non eccedenti l' importare di ll. 300.

4.° A giudicare le accuse, ed azioni per danni campestri con osservare per ora i rispettivi statuti locali, e Leggi vigenti fino a nuove deliberazioni del Corpo Legislativo.

5.° Ad impiegare la loro mediazione, ed ufficio per la conciliazione di tutte le controversie eccedenti i limiti della loro competenza, e vertenti fra Cittadini, de' quali almeno il reo è domiciliato nella rispettiva loro Giurisdizione.

32. Li Giudici di Pace della prima classe, oltre le anzidette, hanno di più le attribuzioni seguenti:

1.° Giudicano appellabilmente, in via sommaria ed osservate nel resto le forme dalla Legge

prescritte, le cause, ed azioni così reali, come personali, o miste, e relative a cose così mobili, come stabili, non eccedenti l' importare di lire mille.

2.° Giudicano appellabilmente come sopra le questioni, e cause civili per amozione, o alterazione de' termini, che servono di confine fra i poderi de' privati.

Per denunciazione di nuova opera.

Per innovazione, ed attentati circa il corso delle acque intervenienti a' molini, ed all' agricoltura.

Per mercede, e salarj de' lavoranti, e domestici fino in qualunque somma.

Per alimenti così provvisorj, come difinitivi, parimente fino in qualunque somma.

3.° Esercitano fino a qualunque somma la Giurisdizione volontaria per gli atti d' immissione, e rivocazione dei medesimi, adizioni di eredità, concessioni di licenze in forza di patto, e giurate di sospetto di fuga, proteste, sequestri, elezione d' arbitri, o di periti, dazione di curatore per le eredità giacenti, per gli assenti, e per li latitanti in circostanza di lite introdotta, o da introdursi nanti di loro emancipazioni, interposizione di autorità, e decreto sulli contratti, che ne abbisognano, approvazioni di sigurtà, ed altri atti di somigliante natura.

4.° Giudicano di tutti quei delitti, per i quali la Legge prescrive una pena pecuniaria, e corre-

zionale non eccedente giorni otto di carcere, o giorni quindici di arresto in casa.

5. Fanno ne' modi, e forme, che prescrive la Legge, per incumbenza del Tribunale della Giurisdizione gli atti di visita, di arresto, di detenzione, ed altri atti preparatorj di precauzione, e d' informazione, che possono essere necessarj per la punizione di que' delitti, che sono di competenza del Tribunale della Giurisdizione, al quale i Giudici di Pace dovranno subito trasmettere originalmente i detti atti. Fanno di propria autorità le visite criminali nel caso di massimo pericolo di vita, ed in altro caso le faranno per incumbenza dei Tribunale della Giurisdizione.

33. Nel Cantone, ove risiede il Tribunale civile, e criminale della Giurisdizione, i Giudici di Pace sono sempre della seconda classe. Devono però esservi della prima, subito che il detto Tribunale trasferisce la sua residenza in altro Cantone, che alterna col primo.

34. Il Giudice di Pace risiede nel luogo Capocantone, o altro luogo designato nella citata Legge della divisione del Territorio, dentro i limiti delle sue attribuzioni esercitta privativamente la propria Giurisdizione in tutto il circondario del Cantone.

35. Se però nel medesimo Cantone vi sono più Giudici, hanno questi la privativa Giurisdizione

entro i limiti delle loro attribuzioni nel Comune in cui risiedono, e ne' Comuni, luoghi più vicini sia al medesimo, che al Capo-cantone.

36. Ha ciascun Giudice di Pace tre Assessori, che si eleggono dalle rispettive Assemblee di Cantone fra li Cittadini domiciliati nel Comune, in cui risiede il detto Giudice, o nei Comuni limitrofi, che appartengono allo stesso Cantone.

37. Gli Assessori non possono essere parenti fra essi, nè col Giudice di Pace fino al grado inclusivamente di cugino germano.

38. Nel caso di morte, o destituzione del Giudice di Pace, se ne fanno le veci da uno dei suddetti tre Assessori per torno di settimana fra essi, incominciando dal Seniore.

39. Lo stesso si osserva in caso di sospensione, o assenza, o malattia del Giudice di Pace fino al di lui ristabilimento, o ritorno.

40. Nel caso però di solo impedimento per motivo d'interesse personale in causa, o di parentela, o affinità con altra delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente, per i quali soli motivi, o altro di essi spiegato agli atti è permesso di ricusare il Giudice di Pace, ne supplice allora le veci quello fra i detti Assessori, che dallo stesso Giudice è estratto a sorte, e non è similmente impedito.

41. Si consultano dal Giudice di Pace gli Assessori, o altro di essi, ove crede aver biso-

gno della loro assistenza, o dove altra delle parti in iscadenza della prima citazione in causa civile, o mista appellabile lo dimanda espressamente agli atti, in qual caso dal Giudice di Pace, si estraggono a sorte due dei detti Assessori, de' quali egli prima di giudicare sente il consiglio, che si deve registrare negli atti della causa, senza che però sia tenuto a seguitarlo.

42. In tutte le cause di qualunque natura siano, nelle qual i il Giudice di Pace procede, come sopra appellabil mente, si devolvono le appellazioni all' uno, e l' altro effetto al Tribunale della rispettiva Giurisdizione.

43. Nelle cause però in materia civile, o mista, nelle quali la Legge permette l' esecuzione della sentenza, l' appellazione è ristretta al solo effetto devolutivo, e la sentenza si può intanto eseguire, data dall' istante un' idonea sigurtà di restituire in caso di soccumbenza la somma giudicata, qual sigurtà si comprova dal medesimo Giudice di Pace con citazione della parte.

44. Nelle cause, che devono portarsi nanti di esso come conciliatore, fa egli citare la parte; forma un processo verbale sommario di quanto le parti hanno a lui esposto; riceve anche il giuramento decisorio, che una parte a delazione dell' altra avesse accettato; descrive distintamente i punti, su de' quali si è dalle parti convenuto.

45. Nel caso, che riesca al Giudice di Pace

di convenire le parti, il convegno da lui redatto nel processo verbale, sarà letto nuovamente alle parti, e sarà successivamente firmato da detto Giudice, e dalle parti, qualora queste sappiano scrivere, ed in caso diverso, la firma delle parti, o altra di esse, che non sapesse scrivere, si supplirà colla sottoscrizione di due testimonj chiamati, e presenti alla lettura di detto convegno.

46. Se non riesce a conciliare interamente le parti, trasmette al Tribunale della Giurisdizione copia autentica del detto processo verbale con un certificato testificante, che l' Ufficio di Pace ha senza effetto impiegata la di lui mediazione.

47. Se la parte citata per due volte non comparisce nel termine ad essa stabilito con la citazione, il Giudice di Pace fa allora un certificato testificante, che la parte è stata inutilmente chiamata all' Ufficio di Pace.

48. Senza l' uno, o l' altro dei detti certificati del Giudice di Pace, non può il Tribunale della Giurisdizione ammettere veruna petizione. Questi certificati devono essere presentati con le petizioni rispettive, e deve farsene constare agli atti.

49. Tanto gli atti originali, che si fanno dai Giudici di Pace, e richiedono di essere attestati, quanto tutti gli estratti devono avere la sottoscrizione del medesimo Giudice di Pace, e del di lui Aggiunto, se ne avrà; senza queste sottoscrizioni non hanno autenticità.

50. Sono eccettuati gli affari seguenti, per i quali non è necessario il preventivo sperimento di conciliazione: 1.° Gli affari, che interessano la Nazione, li Comuni, e l' ordine pubblico. 2.° Gli affari, per i quali a' termini della Legge ha luogo l' esecuzione parata. 3.° Gli affari dipendenti da cambiali, assicurazioni, noleggi, ed altri oggetti di competenza del Tribunale di commercio, quando anche per mancanza di questo Tribunale in qualche Giurisdizione restasssero devoluti simili affari al Tribunale civile e criminale. 4.° Gli affari in cui ad altra delle parti contendenti non compete a termini della Legge la facoltà di transigere.

51. Non ammettono i Giudici di Pace a fare informazioni, o contradittorj nanti di essi verun Curiale, o Avvocato, se non è in causa propria, in qual caso può anche l' altra parte valersi egualmente di un Curiale, o Avvocato.

52. L' atto dell' elezione del Giudice di Pace, e dei suoi Assessori debitamente estratto dalli rispettivi processi verbali della loro elezione tiene luogo di lettere patenti, ed è rimesso, e depositato nel protocollo della Municipalità del Luogo, ove il Giudice di Pace deve fare la sua residenza. L' istallazione dello itesso si fa dalla medesima Municipalità.

Delle Giurisdizioni.

53. In ciascuna Giurisdizione vi è un Comizio Elettorale, che si raduna ogni anno nel giorno 10. di Maggio per fare le elezioni prescritte dalla Costituzione.

54. Ciascuno di detti Comizj è composto dagli Elettori, i quali si eleggono dalli precedenti Comizj Primarj dei rispettivi Comuni, che formano ciascuna Giurisdizione.

55. Si radunano fissamente, o alternativamente per ogni biennio ne' luoghi indicati nel quadro di divisione del Territorio.

56. La Municipalità del Comune, in cui si raduna il Comizio, provvede senza alcuno aggravio della Cassa Nazionale di un sufficiente alloggio gli Elettori, che vi concorrono, degli altri Comuni.

57. In quest' anno straordinariamente, e per la seconda volta si radunano nei luoghi sovraccennati i detti Comizj, ciascuno de' quali si compone di quegli Elettori, che sono stati eletti dai passati Comizj Primarj, ed appartengono ai rispettivi Comuni assegnati in detto quadro a ciascuna delle attuali Giurisdizioni.

58. Per questa prima volta s' intenderà per Capo-luogo il luogo fissato nel quadro della divisione del Territorio.

59. Sono i detti Comizj per questa volta convocati dopo la pubblicazione della presente Legge

entro giorni quindici successivi, dal Direttorio Esecutivo per quel giorno, che dal medesimo verrà stabilito, all' effetto di eleggere il Tribunale civile, e criminale, il suo Cancelliere, l' Accusatore Pubblico, il Tribunale di commercio ove è stabilito, i Giudici di Pace, e la Municipalità delle rispettive Giurisdizioni, e due Alti Giurati per ogni Giurisdizione.

60. Si riuniscono nel giorno stabilito in quel locale, che è previsamente fissato dalla Municipalità de' rispettivi Comuni, ne' quali devono riunirsi. Si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio, e li due più giovani fanno provvisoriamente le funzioni di Secretarj.

61. Dura questa loro straordinaria radunanza fino a che abbiano compito tutte le operazioni, purchè non oltrepassino giorni dodeci.

62. L' elezione del Presidente, Segretarj, o Scrutatori definitivi, quella del Tribunale civile, e criminale, quella del suo Cancelliere, quella del Tribunale di commercio, quella dell' Accusatore Pubblico, quella di due Alti Giurati, quella di ciascuna Municipalità, e quella dei Giudici di Pace di ciascuno dei Comuni, ne' quali fanno residenza, sono altrettante operazioni distinte, e separate. Dopò ciascuna delle operazioni medesime può il Presidente del Comizio sospendere per un breve, e determinato intervallo di tempo le operazioni successive. L' ele-

zione delle Municipalità, e dei Giudici di Pace si farà secondo l' ordine prescritto nel quadro della divisione del Territorio.

63. Il Presidente, Segretarj, e Scrutatori definitivi si eleggono per via di sole nomine, che si fanno col mezzo de' bollettini da scriversi al Burò, e da depositarsi in un' urna, che è preparata sul medesimo.

64. Ciascuno de' Membri componenti il Comizio ha la facoltà di nominare, e comprendere nel detto bollettino al detto effetto fino a cinque soggetti fra i Membri dello stesso Comizio presenti.

65. Compite le nomine si fa dal Burò lo spoglio dei bollettini, e dal Presidente provvisorio si proclamano eletti i cinque, che hanno riportate maggiori nomine, e che rimpiazzano definitivamente il Burò. Quello, che più ne ha riportato, è Presidente definitivo; i primi due, che succedono al medesimo in maggior numero di nomine, sono i Segretarj; gli altri due sono gli Scrutatori. In parità rispettivamente di nomine la sorte decide.

66. Terminata questa operazione, prima di passare alle altre, si fissa il numero degli Elettori presenti mediante l' appello nominale. Serve il detto numero di base, e di regola in tutte le votazioni necessarie per ciascuna delle rimanenti operazioni, nonostante la partenza, o la sopravvenienza di qualche Membro durante il

corso dell' operazione, nella quale non hanno i sopravvenuti diritto di votare.

67. Si può solamente variare questa base fra un' operazione, e l' altra, allorché siano partiti, o sopravvenuti qualche Membri, purchè costi dal processo verbale tanto della sopravvenienza, quanto della partenza, quale partenza però non si permette dal Presidente, se non per urgente motivo, allorchè un' operazione è in corso.

68. Da ciascuno dei Membri del Comizio si possono nominare per mezzo di bollettini, come sopra, tanti Cittadini, quanti sono quelli da eleggersi in ciascuna delle suddette operazioni rimanenti. Le nomine, che per mancanza di più precisa indicazione sono dubbie, o sono applicabili a più persone, non si attendono.

69. Il diritto di nominare per la elezione delle Municipalità, e Giudici di Pace de' rispettivi Cantoni compete esclusivamente agli Elettori dei suddetti Cantoni.

70. Fatte le nomine, si forma dal Burò, mediante lo spoglio de' bollettini, una lista dei nominati con quell' ordine, con cui sono estratti a sorte. Secondo quest' ordine si sottopongono tutti all' esperienza de' voti per mezzo di calice; restano eletti quelli, che ottenendo la pluralità assoluta, riuniscono in loro favore il maggior numero de' voti.

71. Se nella prima votazione non restano appro-

vati tanti, quanti si devono eleggere, si ripete la votazione sulla detta lista, ed in questo secondo caso si attende la pluralità relativa de' voti. In parità di voti la sorte decide.

72. Si eleggeranno: 1.° il Tribunale civile, e criminale. 2.° Il Cancelliere dello stesso. 3.° Il Tribunale di commercio. 4.° I due alti Giurati. 5.° L' Accusator Pubblico. 6.° I Giudici di Pace. 7.° Le rispettive Municipalità.

73. Se nella votazione su qualcheduno dei nominati si trova eccesso nel numero de' voti, si deducono gli eccedenti dai favorevoli. Quando per effetto di questa deduzione non è approvato, o resta escluso da qualche altro, che ha riportato maggior numero di voti, si rinnova sul medesimo la votazione.

74. Li voti, che si trovano mancare, si considerano sempre per contrarj.

75. Rispetto all' ordine, e polizia de' detti Comizj, ed in tutto ciò, che non è contrario alla disposizione della Legge presente, o di altra da farsi dal Corpo Legislativo, si osserva l' istruzione deliberata dall' ex-Governo Provvisorio li 14. Dicembre dell' anno primo della Repubblica Ligure.

76. Quello, che è eletto ad una delle sopradette cariche, non può più essere eletto ad un' altra: sono incompatibili due delle suddette cariche in uno stesso soggetto.

77. Non possono essere rieletti alle rispettive Municipalità i Membri, che hanno terminato, se non dopo l' intervallo di un anno. Non osta questa vacanza per questa prima volta all' elezione de' Membri delle attuali provvisorie Municipalità.

Dei Tribunali Civili, e Criminali delle Giurisdizioni.

78. Vi è in ciascuna Giurisdizione un Tribunale civile, e criminale composto di tre Membri. Si eleggono questi dai Comizj Elettorali delle rispettive Giurisdizioni fra i Cittadini attivi, che abbiano almeno l' età d' anni 30.

79. Li tre, che dopo gli eletti hanno riportato nei Comizj Elettorali maggior numero di voti, e sono domiciliati nella Giurisdizione, sono i Supplementarj, che in caso di morte, destituzione, o sospensione di tutti, o parte de' Membri componenti il Tribunale, ne fanno le veci.

80. Nel caso di morte, assenza, o impedimento qualunque de' detti supplementarj, o di alcuno di essi subentrano all' occorrenza per Supplementarj quelli, che seguitano in ordine del maggior numero di voti, purchè siano domiciliati nella stessa Giurisdizione, e così sucessivamente. A tale effetto si pubblica, e si conserva una lista di tutti i nominati nel Comizio con distinzione del loro domicilio, e de' voti che hanno riportati.

81. Fra li detti Supplementarj se ne estrae a sorte dal Presidente quel numero, che è necessario al supplemento. Lo stesso si osserva per il caso di assenza, malattia, o impedimento qualunque di qualcheduno dei Membri componenti il Tribunale.

82. Nel caso, che siavi luogo a declinare dall' intero Tribunale per motivo di sospetto legittimo, e di sicurezza pubblica, provvede il Tribunale di cassazione, e tramanda la causa al Tribunale d' altra delle Giurisdizioni più vicine.

83. Li Membri dei detti Tribunali durano in carica un anno. Possono però essere rieletti dai Comizj Elettorali al medesimo Tribunale.

84. Nella Centrale però il detto Tribunale è composto di nove Membri. Sono Supplementarj dei medesimi in tutto come sopra, quelli nove, che dopo gli eletti hanno riportato nei Comizj Elettorali maggior numero di voti.

85. Si installano i detti Tribunali al più presto dopo la loro elezione dal Commissario del Direttorio Esecutivo presso le rispettive Giurisdizioni. Ciascuno di detti Tribunali passa subito dopo la sua installazione ad eleggere il suo Presidente, che si rinnova in ogni settimana.

86. Quello della Centrale, appena installato sotto la Presidenza del Seniore, si divide per via di nomine, o in altra forma, che meglio stima in tre Sezioni. La prima, e la seconda

esercitano il Potere Giudiziario nelle cause civili, e la terza lo esercita nelle cause criminali. Ognuna di queste Sezioni elegge il suo Presidente, che si rinnova parimente in ogni settimana.

87. Vi è per il servizio di ciascun Tribunale un Cancelliere, che si elegge ogni anno dai Comizj Elettorali fra i Cittadini attivi, che hanno compita l'età d'anni 25. Può essere rieletto dai detti Comizj per il servizio del medesimo Tribunale.

88. Vigila il detto Cancelliere sul buon ordine del Burò del Tribunale, ne custodisce i protocolli, per la formazione dei quali si può valere dell'opera degli Aggiunti, e sottoscrive gli atti originali di tutti i Decreti, Pronuncie, e Sentenze, che fa il Tribunale, ugualmente che le copie estratte dal protocollo, dopochè le ha sottoscritte il Presidente del medesimo, senza le quali sottoscrizioni, nè gli originali, nè le copie possono aversi per autentiche.

89. Vi è pure per il servizio dei Burò di ciascun Tribunale, e di ciascuna Sezione del medesimo un Usciere, e quel numero di Aggiunti, che esso Tribunale, o Sezione crederà necessario di eleggere. Gli Aggiunti non saranno a carico della Cassa Nazionale. Uno degli stessi è rispettivamente eletto, come sopra, per capo degli Aggiunti, e questo fa le veci del Cancelliere in caso della di lui assenza, o impedimento qualunque.

90. Vi è eziandio in ciascuna Giurisdizione un Accusatore Pubblico, che promove le azioni, e processi criminali, ed esercita le sue funzioni presso il Tribunale della Giurisdizione.

91. Si elegge il detto Accusatore Pubblico ogni anno dal Comizio Elettorale della Giurisdizione: e nel caso di mancanza, o qualunque impedimento del detto Accusator Pubblico la Municipalità del Comune, in cui risiede il Tribunale, ne sorroga provvisoriamente un altro, che ne faccia le veci.

92. Le facoltà dei detti Tribunali non s estendono oltre il Circondario della rispettiva Giurisdizione, in cui risiedono.

93. Giudicano in via sommaria, ed osservate le forme dalla Legge prescritte, tutte le cause, e questioni civili, che non sono di competenza dei Giudici di Pace, e de' Tribunali di commercio che venissero stabiliti entro il Circondario della rispettiva loro Giurisdizione. Finchè non siano stabiliti questi Tribunali di commercio, suppliscono per le cause di loro competenza i rispettivi Tribunali civili, e criminali.

94. Esercitano anche la giustizia correzionale, e criminale per la punizione di quei delitti, ai quali non si estendono le facoltà sopra attribuite a'Giudici di Pace residenti nella loro Giurisdizione, con osservare per ora le Leggi vigenti

fino a che siano determinate dal Corpo Legislativo, con un nuovo Codice criminale, le funzioni de' Giurati, le pene applicabili a' differenti delitti, e le forme di procedere all'applicazione delle pene medesime.

95. Intanto però i testimonj nelle cause criminali non potranno esaminarsi, che coll' assistenza del Presidente, o di altro de' Membri del Tribunale a tale effetto commissionato.

96. I testimonj dovranno essere interrogati sopra tutte le circostanze del fatto, ossia che lo aggravino, ossia che lo escludano, o ne diminuiscano la reità.

97. Le interrogazioni anzidette dovranno essere scritte in processo con precisione egualmente, che le risposte de' testimonj tanto favorevoli, quanto a carico del prevenuto.

98. In caso di contravvenzione a tre precedenti articoli tanto il Giudice assistente, quanto il Ministro sono rei di prevaricazione.

99. I processi tanto civili, che criminali dovranno essere scritti nell' idioma Italiano.

100. Si devolvono a' medesimi Tribunali le appellazioni dalle sentenze proferite da' Giudici di Pace della rispettiva Giurisdizione, da' Tribunali di commercio, che vi fossero stabiliti, dalle quali la Legge non proibisce di appellare.

101. Si devolvono parimente a' detti Tribunali civili, e criminali tutte le cause nello stato, e

termini, ne' quali al tempo della loro installazione fossero pendenti avanti qualunque attuale Giudice Provvisorio, così civile, come criminale, delle rispettive Giurisdizioni meno quelle, che fossero di competenza de' rispettivi Giudici di Pace, o de' Tribunali di commercio già stabiliti, a' quali le medesime restano rispettivamente devolute.

102. Hanno pure l' esercizio della Giurisdizione volontaria nel Cantone, in cui risiedono, ed in quegli altri Cantoni della stessa Giurisdizione, ne' quali tale facoltà non è attribuita al Giudice di Pace. Può esercitarsi questa Giurisdizione volontaria anche dal solo Presidente del Tribunale, e in di lui assenza, malattia, o impedimento qualunque, dal Seniore del Tribunale medesimo.

103. È trasferita nei detti rispettivi Tribunali la facoltà di deputare in persona legittima per le cause introdotte, o da introdursi nella rispettiva loro Giurisdizione con tutte le altre facoltà competenti ai Tribunali ordinarj oltre le espresse negli artic. 16. 17. della Legge degli 11. Febbrajo scorso, e quando si trattasse di un termine, che fosse per spirare, sarà in facoltà dei rispettivi Tribunali di deputare anche senza alcuna previa notizia, con facoltà al Deputato di chiamarsi citato, quanto sia al solo effetto di fissare il giudizio.

104. Le comprovazioni de' contratti, che si

dimandano per mancanza di solennità, potranno farsi dai Tribunali civili, e criminali delle rispettive Giurisdizioni, nella Centrale da altra delle Sezioni civili, quanto sia per quelli contratti, che fossero stipulati prima dell' accettazione dell'atto Costituzionale, che fossero muniti della clausula *supplicantes*.

105. Sono parimente nelle materie civili autorizzati tutti i Tribunali civili, e criminali, come di commercio a far eseguire con tutti i mezzi straordinarj, compresa la forza, quando li credano necessarj, le loro sentenze, e quelle degli altri Giudici delle rispettive loro Giurisdizioni.

106. Dalle sentenze, e pronuncie di qualunque dei detti Tribunali così in prima, come in seconda, ed ulteriore instanza si devolve nei casi permessi dalla Legge l' appellazione al Tribunale d' altra delle Giurisdizioni limitrofe in elezione dell' appellante, e nel caso, che non vi fosse, che una Giurisdizione limitrofa, l' appellante potrà ricorrere, o al Tribunale di detta Giurisdizione limitrofa, od a quello di altra Giurisdizione del Tribunale, che ha giudicato.

107. Nella Centrale però, ove il detto Tribunale è diviso in tre Sezioni, quella di esse, che esercita il Potere giudiziario nelle cause criminali, subentra a giudicare nello stato, e termini in cui si trovano tutte le cause, e processi, che nel tempo della sua istallazione fossero pendenti nanti l' attuale Commissione criminale provvisoria.

108. Subentra eziandio egualmente, che il Tribunale di ciaschedun' altra Giurisdizione, in tutte quelle facoltà, che le Leggi attualmente vigenti attribuiscono alla detta Commissione criminale, e che sono compatibili con le disposizioni della presente Legge, e di qualunque altra già fatta dal Corpo Legislativo.

109. Le altre due Sezioni, che esercitano il Potere Giudiziario in affari civili, subentrano a giudicare nello stato, e termini, in cui si trovano, tutte le cause civili, che al tempo della loro installazione fossero pendenti nanti l' attuale provvisoria Commissione civile. La prima Sezione subentra in quelle pendenti avanti la prima Sezione della detta Commissione civile, l' altra subentra in quelle pendenti avanti la seconda.

110. Subentrano parimente l' una, e l' altra delle dette due Sezioni ad esercitare promiscuamente tutte le facoltà sopra attribuite nell' Articolo 112 a' Tribunali civili, e criminali compresa la Giurisdizione volontaria, il di cui esercizio è promiscuo tanto a ciascuna delle stesse due Sezioni, quanto al Presidente rispettivo delle medesime, ed in assenza, malattia, o impedimento qualunque di detto Presidente, al Seniore del Tribunale, o Sezione.

111. Per le cause, che venissero introdotte egualmente, che per le appellazioni permesse dalla Legge, e non ancora introdotte dalle sen-

tenze delle attuali Autorità provvisorie esistenti nella Centrale, ha l'attore, e l'appellante l'elezione fra le dette due Sezioni civili del Tribunale civile, e criminale. Dopo la scelta, che s'intende fatta con la sola presentazione della petizione, o dell'appellazione, non è più lecito di variare.

112. Dalle sentenze della Sezione criminale ne' casi permessi dalla Legge, l'appellazione si devolve ad altra delle dette due Sezioni civili in elezione dello appellante come sopra.

113. Dalle sentenze di una delle Sezioni civili le appellazioni, ne' casi permessi dalla Legge, si devolvono: 1.° All'altra, che non ha giudicato in causa. 2.° Alla Sezione Criminale. 3.°. In tutte le altre ulteriori istanze ad altro de' Tribunali delle Giurisdizioni limitrofe in elezione dell'appellante.

114. L'appellazione deve interporsi avanti il Tribunale, o Sezione, che ha profferita la sentenza, ove si fa luogo all'elezione di uno, o più Tribunali, o Sezione ugualmente competenti: la scrittura dell'appellazione deve contenere la scelta del Giudice, o Tribunale, a cui s'intende appellare. Nel caso, che vi sieno più appellanti nella stessa causa, l'appellazione è devoluta a quel Tribunale, o Sezione, che è scelto dal primo appellante fra essi.

115. Nelle cause civili non si ammette dal

Tribunale tanto civile, e criminale, che di commercio, e di cassazione, nè dalle dette due Sezioni a fare in voce contraddittorj, o pubbliche informazioni, nè avanti l'intiero Tribunale, o Sezione, nè avanti il Commissionato verun Avvocato, o Procuratore curiale, se non è in causa propria, nel qual caso è permesso all'altra parte di comparire con Avvocato, o Procuratore curiale, ed esporre per mezzo de' medesimi le proprie ragioni.

116. I contravventori a questo articolo incorreranno la pena di scuti cento da lire otto applicabili per un terzo al Denunciante, per gli altri due terzi alla Cassa Nazionale.

117. Tanto li Tribunali, e loro Sezioni, quanto anche il solo relatore della Causa, quando a loro giudizio non fosse ben accertato il fatto, possono invitare le parti co' loro rispettivi Avvocati, o Procuratori, ad un contraddittorio per una sola volta all'oggetto di concordare il fatto, e precisare la questione; questa disposizione s'estende ancora al Tribunale di cassazione, e a quello di commercio.

De' Tribunali di Commercio, e delle Giurisdizioni.

118. Vi sono de' Tribunali di commercio in quelli Comuni, che verranno in appresso stabiliti dal Corpo Legislativo.

119. Per ora è stabilito uno di detti Tribunali

nella Centrale, ed è composto di dieci Membri, che si dividono in due Sezioni con dieci Supplementarj.

120. Se ne eleggono i detti Membri, e Supplementarj, e si rinnovano ogni anno fra i Cittadini attivi, che abbiano almeno l'età d'anni 30. dai Comizj Elettorali col metodo sopra stabilito.

121. Si fa l'elezione dei medesimi a scrutinio secreto per via di nome, e restano eletti quelli fra i nominati, che ottenendo la pluralità assoluta, riuniscono in loro favore un maggior numero di voti per via di calice.

122. Si fa l'installazione del detto Tribunale dal Commissario del Governo. Appena installato sotto la presidenza del Seniore, si divide per via di nomine, o in quell'altro modo, che meglio stima, in due Sezioni, ciascuna delle quali è composta di cinque Membri.

123. Ciascuna di dette Sezioni elegge il suo Presidente, che si rinnova in ogni settimana.

124. Elegge pure ciscuna delle dette Sezioni per il suo servizio un Ministro, e quel numero di Aggiunti, che crederà necessarj, i quali durano un anno in carica: possono però essere rieletti.

125. Non è dovuta ai Membri, che compongono il detto Tribunale, e rispettive Sezioni, indennità di sorte veruna.

126. In caso di morte, assenza, o impedimento qualunque d'alcuno di detti Membri,

se ne fanno le veci da quello dei suddetti Supplementarj, che è estratto a sorte dal Presidente della Sezione.

127. Subentra il Tribunale in tutte le facoltà, ed attribuzioni dell' attuale Tribunale Provvisorio di commercio, quanto sia per il potere giudiziario civile.

128. Per ora però fino alla compliazione del Codice civile, e criminale esercita detto Tribunale di commercio per gli oggetti delle sue attribuzioni, la sola polizia correzionale a termini delle facoltà attualmente competenti al Tribunale provvisorio di commercio, da non eccedere detta pena correzionale giorni otto di carcere, o 15 giorni d' arresto in casa.

129. Giudicano le due Sezioni del detto Tribunale promiscuamente in via sommaria, e privatamente entro il circondario della Giurisdizione Centrale tutte le cause, questioni, e differenze, che sono, e possono essere di competenza del detto attuale provvisorio Tribunale alla forma delle Leggi vigenti, e tanto le cause, che restassero pendenti, ed indecise avanti il medesimo, quanto quelle da introdursi di nuovo.

130. È in elezione dell' Attore d' introdurre le cause nuove, e di continuare quelle, che fossero come sopra rimaste pendenti, ed indecise avanti quella di dette due Sezioni, che meglio stima di eleggere.

131. Con la sola presentazione della petizione per le nuove cause, e con la sola impetrazione della prima citazione per la continuazione delle cause rimaste indecise, s' intende fatta la detta scelta, dopo la quale non è più permesso di variare.

132. Dalle sentenze, e pronuncie di ciascuna di dette Sezioni nei casi permessi dalla Legge, si devolve l' appellazione all' altra Sezione dello stesso Tribunale, e successivamente ad altra delle due Sezioni civili del Tribunale civile, e criminale in elezione dell' appellante.

133. Qualunque Ministro interveniente ai Tribunali non potrà avere alcuna ingerenza nelle cause, che vertono nanti i suddetti Tribunali, a cui è addetto nè in qualità di procuratore, o sollecitatore, nè in qualsivoglia altra maniera.

134. Per qualunque sentenza definitiva, o interlocutoria, avente forza di definitiva dei suddetti Tribunali, o Sezioni è sempre necessario il concorso della pluralità assoluta de' voti calcolata sull' intero numero dei Membri, che compongono la Sezione, o Tribunale.

135. I suddetti Tribunali, o Sezioni non saranno legittimamente radunati all' oggetto di cui sopra, che coll' intervento di 3 Membri almeno.

136. I Giudici de' Tribunali tanto civili, e criminali, quanto di commercio votano per ischedola in iscritto motivata sul fatto, e sulla Legge,

quale schedola sarà registrata, e farà parte degli atti.

137. Le pronunzie interlocutorie non aventi forza di difinitiva si faranno da quel Membro del Tribunale, o Sezione, che sarà relatore nella causa, salvo però lo ricorso a chi si sentisse gravato, all'intero Tribunale, da proporsi nella seduta ordinaria dello stesso, e da decidersi nella seduta straordinaria immediatamente successiva, senza rimedio di veruna appellazione.

138. Sarà in arbitrio de' rispettivi Giudici, Tribunali, e Sezioni di eleggere que' Nunzj pubblici, che crederanno necessarj.

139. I Nunzj addetti al servigio de' Tribunali civili, e criminali, come di commercio, dovranno sapere leggere, e scrivere, ed avere almeno l'età d'anni venti.

140. Il Corpo Legislativo riformerà la presente organizzazione del Potere Giudiziario in quelle parti, che l'esperienza farà conoscere meritevoli di riforma.

Dalla Sala di sua residenza nel Palazzo Nazionale, li 24 Maggio 1798. Anno primo della Repubblica Ligure.

SEMENSI *Presidente.*

DASTE, PRATOLONGO *Segret.*

IL CONSIGLIO DE' SENIORI

Riflettendo quanto sia importante l'attivare i Tribunali, ed i Corpi Amministrativi mediante la definizione de' rispettivi loro poteri, anche all'oggetto di recedere dallo Stato Provvisorio, e passare ad un stabile sistema di organizzazione giudiziario, e coerente ai principj della nostra Costituzione.

Il Consiglio riconosce l'urgenza di cui è preceduta la suddescritta deliberazione; indi approva la deliberazione anzi detta.

Dalla Sala di sua residenza nel Palazzo Nazionale li 30. Maggio, Anno primo della Repubblica Ligure.

NOARO Presidente.
DELMONTE, ARNALDI Segretari.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge del Corpo Legislativo quì sopra espressa sia pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dalla residenza interinale di Carignano, gli 31. Maggio 1798. Anno primo della Repubblica Ligure.

COSTA Presidente.
SOMMARIVA Segretario Gen.

ATTRIBUZIONI

DE'

MINISTRI



LEGGE

IN NOME DELLA REPUBBLICA LIGURE.

Il Consiglio de' Sessanta considerando, che la pronta organizzazione del Ministro interessa essenzialmente la pubblica salute.

Dichiara, che vi è urgenza.

Il Consiglio dichiarata l' urgenza prende la seguente deliberazione.

1. Vi sono quattro Ministri, cioè uno della Polizia: uno dell' Interiore, e delle Finanze: uno delle Relazioni Estere, e della Giustizia: ed uno della Guerra, e della Marina.

2. I Ministri suddetti avranno rispettivamente sotto gli ordini, e la dipendenza del Direttorio Esecutivo le attribuzioni determinate quì appresso.

Attribuzioni del Ministro della Polizia.

3. Il Ministro della Polizia è incaricato di invigilare sulla esecuzione delle Leggi, e Regolamenti, che riguardano gli oggetti seguenti, cioè: la polizia sopra i Teatri, e sopra tutti i Forastieri: la polizia delle prigioni, Case di arresto, e di correzione in tutto il Territorio Ligure.

La repressione de' mendici, sospetti, e vagabondi.

La polizia generale, e la tranquillità, e sicurezza interiore della Repubblica.

Per l'esecuzione delle sue incumbenze richiede l'assistenza della Guardia Nazionale sedentaria, e della Giandarmeria, e per ora anche di ogni forza armata fino all'organizzazione definitiva della Guardia Nazionale, e Giandarmeria; e corrisponde con i Commissarj del Governo, e colle Autorità Costituite della Repubblica.

Attribuzioni del Ministro dell'Interiore, e delle Finanze.

4. È incaricato d'invigilare sulla esecuzione delle Leggi relative agli oggetti seguenti, cioè:

All'Amministrazione degli Ospedali, e di tutte in genere le opere, stabilimenti pii.

Alla formazione, e manutenzione delle strade, ponti, canali, ed altri lavori pubblici.

All' agricoltura, al commercio, alle arti, invenzioni, manifatture, ed all' industria in generale.

All' instruzione pubblica, alle scuole, biblioteche, musei, feste nazionali, ai pesi, ed alle misure.

Alla formazione degli stati di Popolazione, e di economia politica, de' prodotti Territoriali, delle importazioni, ed esportazioni, e della bilancia del Commercio.

È incaricato d' invigilare alla esecuzione delle Leggi sopra l' imposizione, la distribuzione, e la percezione delle contribuzioni dirette, e indirette.

Sopra l' elezione de' ricevitori, e sopra la fabbricazione delle monete: sopra l' amministrazione de' beni Nazionali.

Sopra le poste da lettere, e de' cavalli, le dogane, e tutti gli stabilimenti, appalti, imprese, e amministrazioni, che rendono una somma qualunque al tesoro pubblico.

Corrisponde colle Autorità Costituite, e con i Commissarj del Governo presso le stesse Autorità circa quello, che concerne le proprie attribuzioni.

Le attribuzioni del Ministro delle Finanze, non diminuiscono punto le incumbenze, che la Legge attribuisce a' Commissasj della Tesoreria Nazionale.

Attribuzioni del Ministro degli Affari Esteri, e della Giustizia.

5. È incaricato della Corrispondenza cogli Ambasciatori, Ministri, Agenti di qualunque specie, compresi i Consoli, che il Direttorio manterrà, e spedirà presso le Potenze Estere, e della esecuzione de' trattati.

È incaricato dell'impressione, e della trasmissione delle Leggi, e de' Decreti, ossia Instruzioni del Direttorio Esecutivo alle Autorità amministrative, e giudiziarie.

Dà a' Giudici tutti gli avvertimenti necessarj per richiamarli all' osservanza delle Leggi, ed invigila perchè la giustizia sia bene amministrata.

È incaricato d' invigilare sulla esecuzione delle Leggi, che riguardano il Notariato, e tutti gli oggetti relativi al medesimo.

Ne' casi dubbj, e circa le questioni, che gli sono proposte consulta il Direttorio.

Corrisponde colle Autorità Costituite, e con i Commissarj del Governo presso le stesse Autorità circa tutto ciò, che concerne le proprie attribuzioni.

Attribuzioni del Ministro della Guerra, e della Marina.

6. È incaricato d'invigilare sulla esecuzione delle Leggi relative agli oggetti seguenti, cioè.

La formazione, reclutamento, disciplina, e movimento della forza armata sì di terra, che di mare.

L'artiglieria, il genio, e le fortificazioni di ogni specie: i gradi, la promozione, le ricompense, e i soccorsi militari: i viveri, il vestiario, gli attrezzi militari: e le altre provviste per la forza armata sì di terra, che di mare.

L'amministrazione dei posti, arsenali, lazzaretti, officio, ed officiali di sanità, provviste, e magazzeni destinati al servizio sì della forza armata di terra, che della marina.

La costruzione, riparazione, manutenzione, ed armamento di ogni specie di bastimento Nazionale.

Provvede al buon ordine, ed alla Polizia riguardo ai bastimenti, ed agli equipaggi, che vi saranno impiegati.

Corrisponde con tutte le Autorità Costituite, e con i Commissarj del Governo per l'esecuzione delle sue incumbenze.

Disposizioni Generali.

7. Le attribuzioni, che competono ai Ministri in virtù della presente deliberazione non tolgono alle diverse Autorità ad essi subordinate quelle facoltà, che loro competono a norma della Costituzione.

8. La subordinazione delle Autorità amministrative ai Ministri può solamente produrre l' effetto.

1. Di cassare gli atti dei Corpi Amministrativi, che sono contrarj alla Legge, consultato però prima il Direttorio Esecutivo.

2. Di sospendere provvisoriamente i Corpi suddetti dall' esercizio della loro carica qualora fossero refrattarj alle Leggi, consultato però prima il Direttorio Esecutivo.

Gli atti suddetti di Cassazione, e sospensione devono essere motivati, e contenere l' indicazione degli ordini del Direttorio sopra i quali saranno emanati.

La sospensione non avrà effetto, che per un mese al più.

9. Qualora poi il Funzionario pubblico, o tutto intiero il Corpo meritasse di essere ammesso dalla carica, dovrà il Ministro tramandare la pratica al Tribunale competente per essere decisa a tenenor delle Leggi.

10. Tanto nell' uno, che nell' altro caso la

sorroga, o rimpiazzo del Funzionario dovrà essere fatto a norma delle Leggi dai restanti Membri, qualora siano rimasti in numero legittimo, nel caso poi, che o la sospensione, o la traduzione al Tribunale cadesse sopra la maggiorità del Corpo, in modo che non vi restasse numero leggittimo, allora la sorroga, o rimpiazzo si farà dal Direttorio

11. Le sorroghe, o rimpiazzi da farsi dal Direttorio dovranno sempre cadere sopra soggetti usciti dall' Uffizio, se ve ne saranno.

12. Nel caso di semplice sospensione, qualunque sorroga durerà solamente per il tempo della sospensione medesima, e nel caso di traduzione al Tribunale, i Membri sostituiti staranno in carica fino all' assolutoria dei tradotti al Tribunale, ed in caso di condanna fino alle prime Elezioni Costituzionali.

13. I Ministri puonno pubblicare degli avvisi, notificazioni, instruzioni, e proclami conformi alle Leggi, ed in esecuzione delle proprie funzioni. Quando però i loro Proclami comprendono delle disposizioni precettive, ed obbligatorie devono contenere l' indicazione precisa delle Leggi, alle quali si riferiscono, e delle quali inculcano l' esecuzione senza l' indicazione suddetta saranno considerati nulli, e di nessun effetto.

Questo articolo si estende anche ai proclami, ed instruzioni del Direttorio Esecutivo.

14. I Commissarj del Governo corrisponderanno con i Ministri.

15. I Ministri sono risponsabili.

1. Di tutti i delitti da loro commessi contro la sicurezza generale, e la Costituzione.

2. Di ogni attentato alla Libertà, e proprietà individuale.

3. Di ogni impiego de' fondi pubblici senza un Decreto del Corpo Legislativo, ed una decisione del Direttorio Esecutivo, e di tutte le dilapidazioni di denaro pubblico, che avessero fatte, favorite, e tollerate.

I delitti de' Ministri, le riparazioni, e le pene, che potranno essere pronunziate contro i Ministri colpevoli, saranno determinati da una Legge particolare.

16. Alcun Ministro non potrà per causa della sua amministrazione essere tradotto in giudicio in materia Criminale, che sopra un atto di accusa del Corpo Legislativo dietro la denuncia di qualunque Cittadino.

17. È però autorizzato il Direttorio ad accusare, e tradurre avanti il Tribunale criminale qualunque de' suoi Ministri.

Dalla Sala di sua residenza nel Palazzo Nazionale nella seduta del giorno 14. Febbrajo 1798., anno I. della Repubblica Ligure.

Lupi, *Presidente*;
Ardizzoni, Morchio *Segr.*

IL CONSIGLIO DE' SENIORI

Fatto maturo esame sulla deliberazione dei Giuniori riguardante il ministero, e le di lui incumbenze; considerata la necessità di mettere in esercizio senza ulteriore ritardo questa parte interessante di pubblica amministrazione.

Il Consiglio riconosce l'urgenza di suddetta deliberazione.

Successivamente approva la deliberazione medesima.

Dalla Sala di sua residenza nel Palazzo Nazionale 16. Febbrajo 1798. anno I. della Repubblica Ligure.

PIER AGOST. SOLARI *Presid.*
COPELLO, DELLE-PIANE *Segret.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge quì sopra espressa sia pubblicata, eseguita, e munita del sigillo della Repubblica.

Dalla residenza interinale di Carignano 17. Febbrajo 1798. anno I. della Repubblica Ligure.

L. S.

CORVETTO *Presid.*
MOLFINO *Direttore.*

ATTRIBUZIONI

DEL

TRIBUNALE DI CASSAZIONE

LEGGE

IN NOME DELLA REPUBBLICA LIGURE.

Il Consiglio de' Sessanta considerando, che l'indennità de' Cittadini aggravati da nulle, ed ingiuste sentenze, e l'esatta Amministrazione della Giustizia per l'avvenire, esige che sia prontamente organizzato, e messo in attività il Tribunale di Cassazione.

Dichiara, che vi è urgenza.

Il Consiglio dopo d'avere dichiarata l'urgenza prende la seguente deliberazione.

1. Vi sarà per tutta la Repubblica un Tribunale di Cassazione, che è composto di nove Membri, e si rinnova ogni anno per terzo.

2. I Membri, che sortono dal detto Tribunale non possono essere rieletti, se non dopo

l' intervallo di tre anni di vacanza. Nei primi due anni la sorte decide di quelli, che devono uscire.

3. In luogo di quelli, che sortono ogni anno, se ne eleggono altrettanti dal Corpo Legislativo.

Il Consiglio de' Sessanta forma una lista tripla composta di quei Cittadini, che fra i nominati per via di bollettini, avranno riportata la pluralità relativa de' voti per via di calice, ed il Consiglio dei Seniori elegge quelli fra i registrati in detta lista, che ottenendo la pluralità assoluta, riuniscono in loro favore il maggior numero di voti. In parità rispettivamente di nomine, e di voti la sorte decide.

4. Nella stessa maniera si rimpiazzano quei Membri, che mancassero prima di terminare la loro carica. In caso però si fa il rimpiazzo per quel solo tempo, che restava al Membro rimpiazzato.

5. Saranno parimente eletti dal Corpo Legislativo nel modo suddetto cinque Supplementarj.

6. In caso d' impedimento, o mancanza qualunque de' Membri di detto Tribunale, sarà ad instanza di qualunque delle Parti litiganti surrogato altro de' detti Supplementarj per via di estrazione da farsi dal Presidente alla presenza del Tribunale.

7. Vi sarà presso il Tribunale un Cancelliere, ed un vice-Cancelliere, che in caso di assenza, o d' impedimento del primo dovrà esercitarne le funzioni.

8. I detti Cancelliere, e vice-Cancelliere saranno

parimenti eletti nel modo sopra indicato con una lista tripla per ciascuno d' essi dal Corpo Legislativo, e dureranno in carica per tre anni, nè potranno essere rieletti, se non passati altri tre anni.

9. Al servizio di detto Tribunale vi saranno pure quattro Aggiunti, e due Uscieri eletti dal Tribunale medesimo.

10. Il Presidente del Tribunale sarà eletto per torno, e non durerà che per sette giorni.

11. Potranno i Membri dello stesso Tribunale radunarsi anche in numero di sette; in tutte però le loro deliberazioni sarà necessaria la pluralità assoluta de' voti calcolata sull' intero numero de' Membri dell' intero Tribunale.

12. Votano i Membri del detto Tribunale per ischedola in iscritto motivata, la quale sarà registrata, e farà parte degli Atti.

13. Il Tribunale di Cassazione ha le attribuzioni seguenti. 1.° Sulle dimande di nullità contro le Sentenze definitive inappellabili profferite da qualunque Giudice, o Tribunale, escluse quelle, che sono inappellabilmente profferite da Giudici di Pace. 2.° Sulle dimande da trasmettere un giudizio da un Tribunale ad un altro per via di sospetto legittimo, o di sicurezza pubblica. 3.° Sulle quistioni d' incompetenza, e di nullità nelle Cause Criminali. 4.° Sulli decreti di accusa fatti dal Corpo Legislativo contro un

Tribunale intero, o contro qualche individuo del medesimo.

14. Il Tribunale di cassazione annulla tutti gli Atti de' Processi così civili, come criminali, ne' quali sono state violate le forme prescritte dalla Legge.

15. Annulla similmente tutte le Sentenze così civili, come criminali, nelle quali è stata commessa un' espressa contravvenzione alla Legge.

16. Nei detti casi d' annullazione, se si tratta di Causa civile per la nuova decisione della medesima, la rimette al Tribunale, o ad uno de' Tribunali, che avrebbero potuto giudicare in grado di appellazione, se la Sentenza fosse stata appellabile.

17. Se si tratta di Causa criminale, quanto sia per le Sentenze emanate nella Centrale, il detto Tribunale ne rimette la nuova decisione ad una delle Sezioni civili; quanto sia per le Sentenze emanate nel restante Territorio della Repubblica, rimette la Causa ad altro de' Tribunali, o Giudici criminali limitrofi, che in questo caso dovrà trasmettere il suo voto ad altra delle due Sezioni della Commissione civile di Genova, fino *alla definitiva organizzazione del Potere Giudiziario*.

18. Il Tribunale, o Giudice Remissario giudica sugli stessi Atti, e Processo, se è cassata solamente la Sentenza; che se è cassato qualche

Atto che la precede, per la violazione delle forme, parte dal primo Atto, in cui le forme sono state osservate, rinnova il restante Processo, e provvede di giustizia a tenore delle Leggi.

19. Se il Remissario violasse anch' esso le forme, o contravvenisse alla Legge, vi sarà luogo a nuova dimanda in grado di cassazione contro il secondo giudizio, e così successivamente.

20. Quando però la seconda Sentenza venga attaccata per contravvenzione alla stessa Legge, per cui è stata cassata la prima Sentenza, non può la questione più essere agitata nel Tribunale di Cassazione, ma deve essere dallo stesso sottomessa, mediante una particolare Deputazione al Corpo Legislativo, che fa una Legge, a cui il Tribunale di Cassazione è tenuto d' uniformarsi.

21. Per le Sentenze inappellabili, contro le quali compete il rimedio della Cassazione, s' intendono tutte le Sentenze, che hanno fatto passaggio in cosa giudicata, o per la natura della Causa, o per la loro conformità con altra Sentenza precedente, o anche per deserzione qualunque dell' appello.

22. Il ricorso di Cassazione nelle Cause Civili contro le Sentenze profferite da qualunque Tribunale della Repubblica dovrà essere presentato entro il termine di giorni quaranta continui dal giorno della notificazione della Sentenza, o dal

giorno, in cui è notificata la dichiarazione d' essere deserto l' appello.

23. Dentro lo stesso termine dovranno essere pesentati gli Atti del Giudizio, contro il quale si propone ricorso, e dovrà essere citata la Parte con trasmissione di copia del corso medesimo.

24. Nel caso di due Sentenze conformi, non si potrà ricorrere in Cassazione per nullità commessa nelli precedenti giudizj, a meno che il ricorrente non abbia specificamente dedotta la stessa nullità, in tutti li successivi giudizj.

25. Nelle Cause Civili il ricorso di Cassazione non sospende l' esecuzione del giudicato.

26. Per le Cause Criminali si ricorre in grado di Cassazione, tanto dal reo condannato, quanto dall' Avvocato, Agente, Aderente Fiscale entro il termine di giorni due da quello dell' intimazione della Sentenza, se questa è fatta nel luogo della residenza del Tribunale di Cassazione.

27. Se si tratta di Sentenza emanata nel restan- Territorio Ligure, dovrà presentarsi il ricorso entro due giorni da quello dell' intimazione della Sentenza, e più due giorni per ogni dodici miglia di distanza dal luogo della residenza di detto Tribunale. Deve però il ricorrente dichiarare entro i primi due giorni agli Atti del Tribunale, che ha pronunziata la Sentenza, qualmente egli intende di ricorrere in Cassazione.

28. L' esecuzione delle Sentenze Criminali resta

sospesa fino alla decisione definitiva sulla richiesta cassazione.

29. La sospensione dell' esecuzione delle Sentenze criminali decretata con la Legge de' 26 Gennajo scorso è prorogata per giorni 15 successivi a quello dell' installazione del Tribunale di cassazione, entro qual termine sono rispettivamente abilitati tanto i rei detenuti, quanto l' avvocato, agenti, ed aderenti fiscali a proporre il ricorso di cassazione.

30. Sono anche soggette alla cassazione tutte le Sentenze inappellabili in Cause civili, e tutte le Sentenze definitive in Cause criminali proferite da qualsivoglia Giudice, Tribunale, o Autorità Costituita dalli 14 Giugno dell' anno scorso 1797 fino alla pubblicazione della presente Legge, purchè il riscorso nelle Cause criminali sia presentato entro il termine di giorni 15 successivi a quello dell' installazione del Tribunale di cassazione, e nelle Cause civili entro il termine di giorni 4 continui successivi al detto giorno dell' installazione, e in tutto, come nell' articolo 23.

31. Contro le Sentenze però accennate nel precedente articolo non avrà luogo la Cassazione per sola violazione delle forme, qualora le stesse Sentenze siano state profferite da Giudice, Tribunale, o Autorità Costituita non astretta all' osservanza delle forme, o autorizzata a precedere militarmente.

32. Deve il Tribunale di cassazione definitivamente pronunciare sulla richiesta cassazione, rispetto alle Cause civili, entro il termine di mesi sei dal giorno della notificazione del ricorso, della quale si parla nell' articolo 23, e rispetto alle criminali, entro giorni 15 successivi a quello della presentazione del ricorso, meno quelle, che s' introdurranno entro i primi 15 giorni dall' installazione di detto Tribunale, le quali dovranno essere ultimate entro i giorni 40 continui da quello della detta presentazione del ricorso.

33. Decide lo stesso Tribunale unicamente sugli Atti compilati nei precedenti giudizj.

34. Le domande di trasmettere un giudizio da un Tribunale ad un altro per motivo di sospetto legittimo, o di sicurezza pubblica, e le questioni d' incompetenza devono giudicarsi dal Tribunale di cassazione entro giorni 15 da quello della citazione della Parte.

35. Nelle questioni però d' incompetenza nelle Cause civili, non avrà luogo la disposizione del precedente articolo, se non nei casi, nei quali nasce la contestazione tra due diversi Giudici, o Tribunali.

36. Quando sopra denunzia del Direttorio Esecutivo, del Tribunale di cassazione, o di qualunque altro Cittadino siasi decretata l' accusa d' un Tribunale intero, o di qualche Individuo dello stesso, il Tribunale di cassazione forma

il Processo, e giudica sul merito dell' accusa medesima entro il termine di mesi sei, dal giorno in cui gli sarà stato trasmesso l' atto di accusa.

37. Tutti li termini, de' quali si fa menzione negli articoli precedenti, sono improrogabili, meno il termine delle instanze, il quale per le Cause Civili potrà essere dal detto Tribunale prorogato per un mese successivo, e per le Cause Criminali in giorni 15 in una, o più volte.

38. Vi sarà presso il Tribunale di Cassazione un Commissario del Governo nominato dal Direttorio Esecutivo, il quale esercita le funzioni a lui attribuite dalla Legge.

39. Deve il detto Commissario denunziare al Tribunale di Cassazione tutte le contravvenzioni alle Leggi, e le violazioni delle forme commesse dalli Giudici, o Tribunali, che pervenissero in qualunque tempo a sua notizia, ancorchè le Parti non avessero entro i termini sopra stabiliti presentato verun ricorso di Cassazione.

40. Nel caso, che sulla sola denunzia del Commissario venissero cassati gli Atti, o le Sentenze, non potranno le Parti prevalersi di tale Cassazione per escludere gli effetti dei detti Atti, e Sentenze, che a loro riguardo sortiranno la natura d' una transazione.

41. In ciascun anno il Tribunale di Cassazione dovrà spedire a ciascun dei due Consiglj una Deputazione di due de' suoi Membri, che gli

presenteranno lo stato dei Giudizj da esso proferiti: ciascuno de' quali porterà in margine lo Stato della Causa, ed il testo della Legge, che avrà determinata la Cassazione.

Dalla Sala di sua residenza nel Palazzo Nazionale li 26 Marzo 1798, anno I. della Repubblica Ligure.

Biale, *Presidente*;
Torretti, *Torre*, *Segr.*

IL CONSIGLIO DE' SENIORI.

Portato il più serio esame sulla deliberazione anzidetta contenente la spiegazione più dettagliata, e distinta delle facoltà, che l'Atto Costituzionale ha attribuite al Tribunale di Cassazione:

Considerata la somma necessità di accelerare l'installazione di detto Tribunale, ritardata sinora per effetto della discussione, che da qualche tempo si agita sul detto proposito.

Il Consiglio, previa la ricognizione dell'urgenza della suennunciata deliberazione, approva la deliberazione medesima.

Dalla Sala di sua residenza nel Palazzo Nazionale li 29 Marzo 1798, anno I. della Repubblica Ligure.

Pino Presidente.
Arnaldi Segret.
Bestoso Segr. sost.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge quì sopra espressa sia pubblicata, eseguita, e munita del sigillo della Repubblica.

Dalla residenza interinale di Carignano li 29 Marzo 1798 anno primo della Repubblica Ligure.

LITTARDI *Presidente.*

SOMMARIVA *Segret. gen.*

DISTINTIVO

DELLE

AUTORITA' COSTITUITE



LEGGE

IN NOME DELLA REPUBBLICA LIGURE.

Il Consiglio de' Sessanta considerando, che la Costituzione, e l'ordinamento d'ogni ben regolata Società, esigono, che sia assegnato a' Funzionarj pubblici un distintivo, dichiara, che vi è urgenza.

Dichiarata l'urgenza prende la seguente deliberazione.

Il distintivo de' Funzionarj pubblici è determinato, come segue.

CORPO LEGISLATIVO

Consiglio de' Seniori.

Fascia rossa con frangia bianca in cintura; fascia bicolore nel cappello, che sarà montato con fiocchi bicolori.

Consiglio de' Sessanta.

Fascia bicolore in cintura con frangia bicolore, fascia bicolore nel cappello, che sarà rotondo con fiocchi bicolori.

Direttorio Esecutivo.

Abito bleù, fodera rossa, sottoveste rossa, calzoni bleù, bottoni di metallo colla libertà improntata, coturni neri, orlo rosso a medesimi, cappello rotondo, alzato da una parte, due piume, l' una bianca, l' altra rossa, fascia bianca con frangia rossa.

In gala: quattro piume, due bianche, e due rosse, sciabola guarnita di metallo dorato in cintura.

MINISTRI

Polizia, Affari Esteri, e Giustizia, Affari Interni, e Finanze, Guerra, e Marina.

Abito Bleù, sottoveste bianca, pantaloni bleù, fascia celeste in cintura, cappello monmontato con piuma bianca, sciabla in cintura.

Ministri Plenipotenziarj presso le Nazioni Estere.

Abito completo bleù con bottoni gialli colla libertà improntata, fascia bicolore ricamata in oro con frangia in oro, cappello rotondo alzato da un lato con tre piume, due bianche, ed una rossa.

INCARICATI D' AFFARI, E SEGRETARJ DI LEGAZIONE.

Abito bleù con bottoni come sopra, sciabola, cappello tondo alzato da una parte con piuma bicolore.

SEGRETARIO DEL DIRETTORIO.

Abito bleù completo, bottoni di metallo, fascia celeste in tracolla.

COMMISSARJ DI GIURISDIZIONE.

Fascia bicolore in cintura sotto l' abito.

TRIBUNALE DI CASSAZIONE.

Abito tutto nero con bottoni del panno medesimo, fascia bicolore in tracolla, cappello tondo alzato da una parte con due piume nere.

COMMISSARJ DELLA TESORERIA.

Fascia rossa in tracolla.

MESSAGJ DI STATO.

Abito nero, colletto celeste: essendo in funzione porteranno in tracolla un cordone celeste con gran fiocco in fondo.

USSIERI.

Cappotto celeste ad una sola abbottonatura, collo Stemma della Repubblica alla parte sinistra, cappello rotondo.

Le altre Autorità Costituite continueranno a portare le decorazioni, che le distinguono attualmente.

Dalla Sala di sua Residenza li 5. Febbrajo 1798. anno I. della Repubblica Ligure.

LUPI *Presidente.*
ARDIZZONI, MORCHIO *Segret.*

IL CONSIGLIO DE' SENIORI

Sopra l'anzidetta deliberazione inerente al disposto dalla Costituzione, ed appoggiata sulle leggi del buon ordine.

Il Consiglio riconosce l'urgenza motivata dal Consiglio de' Giuniori successivamente approva la summentovata deliberazione.

Dalla Sala di sua Residenza nel Palazzo Nazionale li 6. Febbrajo 1798. anno I. della Repubblica Ligure.

PIER AGOSTINO SOLARI *Presidente.*
COPPELLO, OLIVIERI *Segret. sorrogato.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la legge quì sopra espressa sia pubblicata, èseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dalla Residenza Interinale di Carignano li 7. Febbrajo 1798. Anno primo della Repubblica Ligure.

CORVETTO *Presidente.*
MOLFINO *Direttore.*

INDICE.

Sovranita' del Popolo. pag. II.
Diritti dell' uomo in Società. III.
Doveri dell' uomo in Società. ivi.
Doveri del Corpo Sociale. IV.

COSTITUZIONE.

Cap. primo Repubblica Ligure. 1.
Cap. secondo divisione del Territorio. 2.
Cap. terzo stato politico de' Cittadini. ivi.
Cap. quarto Comizj Primarj. 5.
Cap. quinto Comizj Elettorali. 8.
Cap. sesto Potere Legislativo disposizioni generali. 12.
Consiglio de' Sessanta. 16.
Consiglio de' Seniori. 18.
Garanzia dei Membri del Corpo Legislativo. 22.
Promulgazioni delle Leggi. 24.
Cap. settimo potere Esecutivo. 25.
Cap. ottavo Municipalità, Assemblee di Cantone, e Commissarj del Governo. 31.
Cap. nono Potere Giudiziario disposizioni generali. 37.

Giustizia Civile.	pag. 38.
Giustizia correttiva, e criminale.	40.
Cap. decimo Tribunale di Cassazione.	43.
Cap. undecimo alta corte di Giustizia.	45.
Cap. duodecimo della forza Armata.	46.
Della Guardia Nazionale.	47.
Della Truppa assoldata.	48.
Cap. decimoterzo delle contribuzioni.	49.
Tesoreria Nazionale.	51.
Cop. decimoquarto instruzione pubblica.	54.
Cap. decimoquinto relazioni estere.	57.
Cap. decimosesto riforma della Costituzione.	58.
Cap. decimosettimo disposizioni generali.	61.
Divisione del Territorio.	68.
Giurisdizione del centro.	70.
Giurisdizione della Lunigiana.	ivi.
Giurisdizione del Golfo di Venere.	71.
Giurisdizione del Mesco.	72.
Giurisdizione del Gromolo, e della Varsa.	73.
Giurisdizione dell' Entella.	75.
Giurisdizione del Golfo Tigulio.	76.
Giurisdizione delle Frutta.	77.
Giurisdizione del Bisagno.	78.
Giurisdizione de' Monti Liguri Orientali	79.
Giurisdizione de' Monti Liguri Occidentali.	81.
Giurisdizione del. Lemo.	82.
Giurisdizione della Polcevera.	83.
Giurisdizione della Cerusa.	85.
Giurisdizione di Colombo.	86.

Giurisdizione della Centa. pag. 88.
Giurisdizione del Capo delle Mele. 90.
Giurisdizione degli Ulivi. 91.
Giurisdizione delle Palme. ivi.
Organizzazione del Potere Giudiziario, e dei Corpi Amministrativi. 95.
Dei Comuni. 96.
Dei Cantoni. 99.
Delle Giurisdizioni. 109.
Dei Tribunali Civili, e Criminali delle Giurisdizioni. 114.
De' Tribunali di Commercio, e delle Giurisdizioni. 123.
Attribuzioni de' Ministri. 129.
Attribuzioni del Ministro di Polizia. 130.
Attribuzioni del Ministro dell' Interiore, e delle Finanze. ivi.
Attribuzioni del Ministro degli affari Esteri, e della Giustizia. 133.
Attribuzioni del Ministro della Guerra, e della Marina. ivi.
Disposizioni Generali. 134.
Attribuzioni del Tribunale di Cassazione. 139.
Distintivo delle Autorità Costituite. 153.
Corpo Legislativo Consiglio de' Seniori. ivi.
Consiglio de' Sessanta. 150.
Direttorio Esecutivo. ivi.
Ministri di Polizia, affari Esteri, e Giustizia, affari interni, e Finanze, Guerra, e Marina. ivi.

Ministri Plenipotenziarj presso le Nazioni Estere. pag. 150.
Incaricati d' affari, e Segretarj di Legazione. 151.
Segretario del Direttorio. ivi.
Commissarj di Giurisdizione. ivi.
Tribunale di Cassazione. ivi.
Commissarj della Tesoreria. ivi.
Messagj di Stato. ivi.
Ussierj. ivi.

FINE.





